

REMARK I64

EDIZIONE 30 GIUGNO 2014

TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO
GE AVIO S.R.L. e GETTI SPECIALI S.R.L.

INDICE

- 01 DEFINIZIONI
- 01B REGOLE DI INTERPRETAZIONE
- 02 TERMINI E CONDIZIONI
- 03 PACKING LIST, FATTURE E TERMINI DI PAGAMENTO
- 04 TRASPORTO E CONSEGNA
- 05 RISOLUZIONE E RECESSO
- 06 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 07 BENI DI PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE
- 08 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, GARANZIE E RISERVATEZZA
- 09 MODIFICHE
- 10 ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA DI CONSEGNA
- 11 CESSIONE E CAMBIO DI PROPRIETA'
- 12 CONTROLLO QUALITA', ISPEZIONE E COLLAUDO
- 13 BENI NON CONFORMI
- 14 INDENNIZZO E ASSICURAZIONE
- 15 DICHIARAZIONI DEL FORNITORE
- 16 DIPENDENTI DEL FORNITORE
- 17 REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI
- 18 REQUISITI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
- 19 IMPORTATORE REGISTRATO
- 20 SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE STRUTTURE DELL'ACQUIRENTE O DEI SUOI CLIENTI
- 21 AMBIENTE
- 22 VARIE

ALLEGATI:

- I CLAUSOLE SUPPLETIVE FAR E DFAR
- II CONDIZIONI E TERMINI SUPPLETIVI PER "COST REIMBURSEMENT ORDERS"
- III REQUISITI MINISTERO DIFESA ITALIANO (IT MOD)

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI. Ai fini del presente Contratto:

- (a) "Affiliata" sta ad indicare qualsiasi entità controllante, controllata da, o sottoposta al comune controllo di una delle parti del Contratto.
- (b) "Contratto" sta ad indicare i presenti termini e condizioni ("Contratto di Fornitura"), qualsiasi ordine o contratto di acquisto rilasciato al Fornitore e nel quale sia fatto riferimento al Contratto di Fornitura, nonché qualsivoglia



accordo su prezzo, specifiche, stato di avanzamento lavori, o altro documento menzionato in tali ordini di acquisto o contratto di acquisto.

- (c) "Approvvigionamento Diretto" (di seguito "*Direct Procurement*") sta ad indicare l'acquisto di qualsivoglia Bene o Servizio parte integrante di o eseguito su un velivolo o parte di esso, ovvero altrimenti fornito al cliente dell'Acquirente.
- (d) "Beni" sta ad indicare qualunque prodotto eseguito dal Fornitore in conformità al Contratto, inclusi tutti i componenti, materie prime e assemblaggi intermedi.
- (e) "Approvvigionamento Indiretto" (di seguito "*Indirect Procurement*") sta ad indicare l'acquisto di qualunque Bene o Servizio *non* facente parte integrante di o eseguito su un velivolo o parte dello stesso e *non* altrimenti fornito al cliente dell'Acquirente.
- (f) "Contratto principale" (di seguito "*Prime Contract*") sta ad indicare un contratto identificato da un codice emesso da un governo, stampato sugli ordini o sui contratti di acquisto emessi ai sensi del Contratto.
- (g) "Acquirente" sta ad indicare la parte contraente con il Fornitore per Beni e/o Servizi e identificata come Acquirente sugli ordini di acquisto emessi ai sensi del Contratto.
- (h) "Fornitore" sta ad indicare la parte che sottoscrive il Contratto di Fornitura con l'Acquirente ai fini dell'esecuzione delle attività di seguito descritte.
- (i) "Servizi" sta ad indicare i servizi eseguiti dal Fornitore ai sensi del Contratto e ulteriormente descritti negli ordini di acquisto, contratti di acquisto, stato di avanzamento lavori, specifiche o qualsiasi altro documento incluso nel Contratto.

ARTICOLO 1B - REGOLE DI INTERPRETAZIONE.

- (a) **Plurale.** Il plurale si intende comprensivo del singolare ed il singolare del plurale.
- (b) **Genere.** Il maschile si intende comprensivo del femminile, il femminile del maschile, mentre il genere neutro include sia il maschile sia il femminile.
- (c) **Ad inclusione di.** Il termine ad inclusione di, quando utilizzato nel presente documento, si intenderà "ad inclusione di, ma non limitatamente a".
- (d) **Intestazioni.** Le intestazioni hanno unicamente valore di comodo e potrebbero non rispecchiare accuratamente o descrivere a pieno tutti i requisiti richiesti da un paragrafo. Intestazioni o sottotitoli non limitano o modificano l'ambito e l'applicabilità del paragrafo.

ARTICOLO 2 - TERMINI E CONDIZIONI. La presa d'atto per iscritto del Fornitore ovvero l'esecuzione, in tutto o in parte, da parte del Fornitore, quale che sia l'evento che si manifesti per primo, costituirà accettazione degli ordini di acquisto ovvero dei contratti di acquisto. L'accettazione del Contratto da parte del Fornitore si intenderà limitata alle condizioni specifiche dell'offerta ivi contenute. Eventuali proposte relative a termini o condizioni differenti o suppletivi (incluse nell'offerta, riscontro o altro documento) si intenderanno rifiutate a meno che non siano accettate per iscritto dall'Acquirente. **TERMINI E CONDIZIONI DIVERSE O AGGIUNTIVE, PROPOSTE DAL FORNITORE, OVVERO INCLUSE NELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE DEL PRESENTE CONTRATTO, SI INTENDERANNO NON APPROVATE E PRIVE DI EFFICACIA SENZA LA PREVIA ESPLICITA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DELL'ACQUIRENTE.**

Il Fornitore dà atto di e conferma quanto segue: (1) di aver avuto l'opportunità di effettuare una *due diligence* dettagliata dei requisiti del Contratto e di aver posto all'Acquirente tutte le domande che riteneva importanti ai fini della decisione relativa alla propria capacità di fornire o meno i Beni e i Servizi oggetto del Contratto; (2) di aver



ricevuto da parte dell'Acquirente tutte le informazioni richieste all'Acquirente ai fini della decisione relativa alla propria capacità di fornire o meno i Beni e i Servizi oggetto del Contratto; (3) di aver messo in atto ogni processo investigativo necessario a verificare l'accuratezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite da o per conto dell'Acquirente ai sensi del presente articolo 2; (4) di aver provveduto, precedentemente alla sottoscrizione del Contratto, a porre all'Acquirente ogni domanda attinente il processo di *due diligence*; (5) di aver specificatamente negoziato tutti i termini del Contratto; e (6) di aver sottoscritto il Contratto facendo affidamento sui risultati della propria *due diligence*.

ARTICOLO 3 - PACKING LIST, FATTURE E TERMINI DI PAGAMENTO.

- (a) **Packing list.** Ogni packing list dovrà far riferimento ad un unico ordine di acquisto. I Beni e/o i Servizi dovranno essere accompagnati da un originale packing list più una copia per motivi amministrativi e dovrà contenere: denominazione del Fornitore, *part number*, numero di serie (se applicabile), denominazione del prodotto, data di spedizione, numero ordine di acquisto, numero di riga d'ordine, quantità spedita, paese di origine e qualunque altra informazione espressamente richiesta dall'ordine di acquisto.
- (b) **Fattura.** Ogni fattura dovrà riportare: (i) *part number* o codice materiale dell'Acquirente; (ii) descrizione dell'item; (iii) numero d'ordine di acquisto e riferimento al numero di riga d'ordine; (iv) valore dell'item; (v) termini di consegna; (vi) numero delle relative bolle e numero item/riga; (vii) paese di origine di ogni Bene fornito; (viii) partita IVA del Fornitore e dell'Acquirente. Applicabile al Fornitore italiano per il quale è stata emessa la dichiarazione di intento: la fattura dovrà riportare il numero della suddetta dichiarazione e dovrà essere applicata la marca da bollo, oppure se la fattura viene inviata dal Fornitore tramite posta elettronica, dovrà essere indicato in fattura che l'imposta di bollo è stata assolta.
- (c) Ove applicabile e nei limiti della sua applicabilità, il Fornitore si impegna a conformarsi ai requisiti previsti dalla legge nr. 136 del 13 agosto 2010, che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso di violazione delle obbligazioni ivi contenute da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 5 (a).
- (d) **Termini di pagamento.** L'Acquirente è tenuto a versare al Fornitore, secondo le modalità e la scadenza pattuita nel Contratto, l'intero importo della fattura a condizione che: (i) sia stato completato con successo il test di accettazione di cui all'art. 12 del Contratto, e (ii) la fattura ricevuta sia completa in tutti i suoi punti come indicato al paragrafo (b) del presente articolo.
- (e) **Imposte.** Tutti gli importi dovuti ai sensi del Contratto saranno al netto dell'IVA ovvero di ogni altra imposta sulle vendite, che, ove applicabili, saranno a carico dell'Acquirente.
- (f) **Compensazione.** L'Acquirente avrà il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto dal Fornitore o da qualsivoglia società affiliata del Fornitore con qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto.
- (g) **Valuta applicabile.** Tutti i pagamenti verranno effettuati nella valuta specificata sull'ordine di acquisto.

ARTICOLO 4 - TRASPORTO E CONSEGNA.

- (a) Salvo quanto diversamente indicato sul Contratto, i termini di trasporto e consegna dei Beni dal Fornitore all'Acquirente si intendono DDP ("stabilimenti dell'Acquirente") in accordo agli Incoterms®, edizione 2010.
- (b) Il Fornitore è tenuto a predisporre le spedizioni su strada, via aerea o via nave alla minor valutazione consentita dalle comuni tariffe doganali o classificazioni tariffarie. L'Acquirente non sosterrà alcuna spesa dovuta a trasporti non autorizzati. Eventuali spedizioni non autorizzate, che possano avere come conseguenza l'applicazione di costi di trasporto aggiuntivi, saranno interamente pre-pagate dal Fornitore. Ove il Fornitore non rispetti i termini/programmi di consegna pattuiti, l'Acquirente avrà il diritto di richiedere la



spedizione secondo la modalità più veloce e i correlativi costi dovranno essere pre-pagati per intero ed il costo della spedizione sarà interamente a carico del Fornitore.

- (c) Le strutture del Fornitore non situate all'interno degli Stati Uniti d'America e che comunque sono attive nella produzione, immagazzinamento, spedizione o consegna all'interno del territorio degli Stati Uniti d'America, si impegnano a rivedere e ad usare ogni ragionevole sforzo dal punto di vista commerciale al fine di conformarsi alle linee guida "GE Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) Supply Chain Security Guidelines for International Suppliers/Shippers" (reperibili sul sito http://www.geaviation.com/aboutgeae/doingbusinesswith/supplier_security_requirements.html), nonché a mantenere adeguate procedure di sicurezza per iscritto ("Piano di Sicurezza"). Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore certificherà per iscritto: (i) di mantenere un Piano di Sicurezza scritto conforme ai criteri C-TPAT, AEO applicabili, o di pianificazione similari; (ii) il punto di contatto per le informazioni sulla sicurezza della supply chain; (iii) il numero di certificazione ove il Fornitore sia certificato da un programma di sicurezza della supply chain (ad esempio, C-TPAT Status Verification Interface o SVI); (iv) qualsiasi modifica in termini di status di certificazione; e (v) il completamento del questionario sulla sicurezza della supply chain (ove il Fornitore non sia certificato da un programma di sicurezza della supply chain).
- (d) Il Fornitore si impegna a contattare tempestivamente l'Acquirente qualora venga a conoscenza di eventuali violazioni della sicurezza, certe o sospette, pregiudizievoli per i Beni (contrabbando, minacce o rilevazione di attività sospette, manomissione del container, del rimorchio, della chiusura o del sigillo, incluse eventuali aperture verificatesi nel corso dell'ispezione doganale).
- (e) Su richiesta dell'Acquirente, tutti i container per la spedizione di Beni dovranno essere etichettati in conformità con le istruzioni dell'Acquirente. Il Fornitore è tenuto a sottoporre all'Acquirente un esemplare di etichetta per l'approvazione entro sessanta (60) giorni dalla richiesta. Il Fornitore si impegna a nominare un responsabile per il controllo della conformità con le suddette istruzioni, che agirà da contatto del Fornitore per qualunque problematica relativa a tali etichette con codici a barra. Nel caso in cui il Fornitore decida di utilizzare il portale dell'Acquirente, dette etichette potranno essere stampate entro e non oltre le ventiquattro ore precedenti il transito dei Beni verso l'Acquirente.

ARTICOLO 5 - RISOLUZIONE E RECESSO.

- (a) **Ritardo o inadempienza.** Ove il Fornitore preveda per qualsiasi motivo difficoltà nell'adempiere ai requisiti relativi alla data di consegna o qualsivoglia altro requisito previsto dal Contratto, quest'ultimo dovrà informare tempestivamente l'Acquirente per iscritto e, su richiesta dello stesso, fornire adeguate garanzie dell'esecuzione del lavoro. Nel caso di ritardi di consegna, mancata consegna o qualsivoglia altro inadempimento del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto, l'Acquirente (senza alcun pregiudizio per ogni altro diritto che possa ad esso derivare per legge) ha la facoltà di risolvere il Contratto in tutto o in parte senza ulteriore indennizzo per il Fornitore. L'Acquirente potrà approvvigionare, ai termini e alle condizioni e da qualsivoglia fonte o fornitore di servizi che esso riterrà opportuno, prodotti e servizi simili a quelli oggetto di risoluzione e il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi maggior costo sostenuto dall'Acquirente ai fini dell'approvvigionamento di detti Beni o Servizi; il Fornitore è tenuto a continuare l'esecuzione della parte di ordine non oggetto di risoluzione. Nel caso in cui l'Acquirente avesse effettuato pagamenti anticipati, ai sensi del Contratto, il Fornitore provvederà a rimborsare all'Acquirente qualunque somma così versata contestualmente alla risoluzione del Contratto.
- (b) **Clausola di recesso.** L'Acquirente ha la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte il Contratto previa comunicazione scritta nella quale viene specificata la parte oggetto di recesso e la data di efficacia dello stesso. Al ricevimento della notifica di recesso, il Fornitore, salvo quanto diversamente disposto dall'Acquirente, dovrà immediatamente: (1) interrompere l'esecuzione come disposto nella notifica; (2) non sottoscrivere ulteriori contratti con terzi o emettere ordini per materiali, servizi o infrastrutture, salvo quanto necessario ai fini del completamento dell'esecuzione della parte di Contratto non soggetta a recesso e (3)



risolvere ogni subcontratto relativo alla parte di opera oggetto di recesso. Il Fornitore è comunque tenuto a continuare l'esecuzione dei lavori non oggetto di recesso da parte dell'Acquirente. Al ricevimento della notifica di recesso, il Fornitore dovrà presentare all'Acquirente una liquidazione del corrispettivo secondo le modalità prescritte dall'Acquirente. Nel caso in cui l'Acquirente proceda illecitamente alla risoluzione anticipata, in tutto o in parte, del Contratto ai sensi del par. (a), tale atto di risoluzione si intenderà per recesso ai sensi del presente par. (b).

- (c) Risoluzione per insolvenza. Ove il Fornitore fosse oggetto di procedimenti ai sensi della legge fallimentare, l'Acquirente ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto e non sarà responsabile nei confronti del Fornitore, nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, fatta eccezione per i Beni o Servizi completati, consegnati e accettati entro un periodo ragionevole dalla data di risoluzione del Contratto: tali Beni e/o Servizi verranno pagati al prezzo concordato nell'ordine.
- (d) Risoluzione ai sensi del Decreto Legislativo nr. 159 del 6 settembre, 2011. Ove la dichiarazione rilasciata dal Fornitore, su eventuale richiesta dell'Acquirente, di conformità con il disposto del decreto legislativo nr. 159 del 6 settembre, 2011, risulti scorretta, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato senza alcun obbligo di compensazione.

L'Acquirente non sarà responsabile, in nessun caso, per l'eventuale perdita di qualsivoglia profitto o costi indiretti o spese generali, ovvero per qualsivoglia somma addizionale rispetto al prezzo totale del Contratto. La richiesta di liquidazione del corrispettivo a seguito della risoluzione dovrà essere presentata dal Fornitore entro novanta (90) giorni dalla data di efficacia della risoluzione.

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

- (a) Arbitrato. Le parti convengono che cercheranno di risolvere amichevolmente ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al Contratto, anche tramite la nomina di due dirigenti che si incontreranno e faranno ogni sforzo, ragionevole dal punto di vista commerciale, ai fini della risoluzione di tali eventuali controversie. Se, entro sessanta (60) giorni, dalla prima richiesta scritta, i dirigenti delle parti non saranno riusciti a raggiungere un accordo risolutivo, le parti avranno il diritto di richiedere il ricorso ad arbitrato con lodo vincolante. L'arbitrato sarà condotto in base al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale; sede dell'arbitrato sarà Parigi, Francia, e la controversia verrà definitivamente decisa da un arbitro, se il valore totale della stessa è pari o inferiore a US\$100.000,00 (o nell'equivalente valuta locale) ovvero da tre arbitri se l'importo totale della controversia dovesse essere maggiore di US\$100.000,00 (o nell'equivalente valuta locale). L'arbitro/gli arbitri non potrà/potranno assegnare spese e onorari o danni non commisurati ai danni effettivi sofferti dalla parte non soccombente e non potranno, in ogni caso, emettere decisioni o lodo arbitrale che non siano conformi ai termini ed alle condizioni del Contratto e delle leggi applicabili. Il lodo arbitrale sarà definitivo, vincolante e non impugnabile. Ogni e qualsiasi dichiarazione o documentazione prodotta ai fini della risoluzione della controversia si intenderà confidenziale e non potrà essere divulgata a terzi ad eccezione di quanto previsto per legge o ordine di comparizione/citazione. Fatta eccezione per quanto stabilito al successivo par. b), le parti dichiarano che il processo di risoluzione delle controversie stabilito dal presente articolo si intenderà rimedio esclusivo per ogni e qualsivoglia controversia derivante dal Contratto. Viene esclusa ogni e qualsiasi pretesa avverso l'Acquirente senza la richiesta, da parte del Fornitore, del ricorso ad arbitrato ai sensi e per effetto del presente articolo, entro un anno dall'inizio della controversia, che rappresenterà inoltre la data di efficacia della risoluzione del Contratto, ove detta controversia sia relativa alla risoluzione stessa.
- (b) Deroga. Ognuna delle parti ha la facoltà, in qualsiasi momento, senza che si verifichi incoerenza alcuna con il disposto della presente clausola, di rivolgersi al foro competente per richiedere misure cautelari al fine di evitare danni o lesioni irreparabili. La presente disposizione non si applica a e non escluderà controversie relative a pretese connesse ai diritti di proprietà intellettuale delle parti, né la presente clausola sarà

interpretata come modificante o limitante la capacità delle parti di recedere dal o risolvere il Contratto, ai sensi del disposto dello stesso.

ARTICOLO 7 - BENI DI PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE.

- (a) Ogni e qualsiasi Proprietà dell'Acquirente, ad inclusione di informazioni proprietarie, attrezzature, disegni, materiali, anche in garanzia, *software*, disegni, specifiche, documenti o informazioni o materiali relativi a processi, procedure, *know-how*, segreti commerciali, fornita al Fornitore dall'Acquirente o per conto dell'Acquirente, ovvero pagata in tutto o in parte dall'Acquirente ("Proprietà dell'Acquirente") è e rimane di proprietà dell'Acquirente e, tranne quando diversamente disposto per iscritto dall'Acquirente, sarà utilizzata dal Fornitore unicamente ai fini della prestazione di Servizi o fornitura di Beni all'Acquirente. Ove fattibile, dette Proprietà dell'Acquirente devono essere contrassegnate o adeguatamente identificate dal Fornitore come appartenenti all'Acquirente e conservate separatamente dalle proprietà del Fornitore. La Proprietà dell'Acquirente, quando in custodia o sotto il controllo del Fornitore, si intenderà a rischio del Fornitore e dovrà essere assicurata al costo di sostituzione e la perdita sarà esigibile dall'Acquirente. Il Fornitore, se richiesto per iscritto dall'Acquirente, deve rimettere detta proprietà allo stesso, nelle stesse condizioni nelle quali esso le ha ricevute, fatta eccezione per la ragionevole usura. Nulla di quanto previsto nel presente articolo 7 o altrove potrà essere interpretato come licenza implicita o di preclusione in qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale dell'Acquirente, come quale definito nel successivo articolo 8.
- (b) Il Fornitore è autorizzato ad usare la proprietà dell'Acquirente unicamente al fine dell'adempimento delle obbligazioni ad esso derivanti dal Contratto. La proprietà dell'Acquirente non potrà essere usata, divulgata o riprodotta per altre finalità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: (1) progettazione, fabbricazione o riparazione di parti, ai fini dell'ottenimento della *Federal Aviation Administration* (FAA) o di altra approvazione governativa, ovvero (2) fornitura di qualsivoglia parte a mezzo vendita o altrimenti, a qualsivoglia persona o entità diversa dall'Acquirente. Il Fornitore potrà fornire la proprietà dell'Acquirente ai propri subcontraenti con l'unico scopo di assistere il Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni ad esso derivanti dal Contratto, a condizione che gli stessi si impegnino per iscritto ad adeguarsi ai termini ed alle condizioni del Contratto, relative alla Proprietà dell'Acquirente, a favore dell'Acquirente.
- (c) Ove il Fornitore, senza previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, progettasse o fabbricasse per la vendita a qualsivoglia persona o entità diversa dall'Acquirente o Affiliata dell'Acquirente, *hardware* sostanzialmente simile a o tale da poter sostituire o riparare qualsivoglia parte di un motore di un Acquirente ovvero di GE o CFM International, o per qualsivoglia altro *engine program* che veda la partecipazione dell'Acquirente o di GE, ovvero possa sostituire o riparare qualsivoglia altro prodotto o sistema per velivoli progettati dall'Acquirente o da GE ("Prodotti GE") ovvero ai fini dell'ottenimento della FAA o altra approvazione governativa per detto *hardware* o riparazioni, allora, in qualsivoglia processo di aggiudicazione, il Fornitore dovrà provare in modo chiaro e inequivocabile che esso, ovvero i suoi dipendenti, subappaltatori o agenti non hanno usato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, alcuna Proprietà dell'Acquirente o di GE nella progettazione o costruzione di detto *hardware* ovvero ai fini dell'ottenimento della FAA o altra approvazione governativa in relazione a detti Prodotti GE o riparazioni di Prodotti GE. Al fine di evitare ogni dubbio, GE sta ad indicare ogni e qualsiasi società che (i) di volta in volta entri a far parte del gruppo di società che hanno come capogruppo General Electric Company e che (ii) sia controllata direttamente o indirettamente da General Electric Company.
- (d) Il Fornitore è tenuto a conformarsi alla procedura "*Privacy e protezione dati*" ("*Privacy and Data Protection*") dell'Acquirente, il quale si impegna a fornire copia cartacea della stessa al Fornitore.



ARTICOLO 8 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, GARANZIE E RISERVATEZZA.

- (a) **Proprietà Intellettuale.** Nulla di quanto disposto nel Contratto autorizza l'Acquirente a detenere diritti di proprietà in dati, informazioni, specifiche, progetti, disegni, programmi, opere derivate, *software* ad inclusione di codici sorgente o oggetto, idee, tecniche, metodi, processi, *know-how*, documentazione e materiali, invenzioni o scoperte, siano esse coperte da privativa industriale o meno (collettivamente "IP", Proprietà Intellettuale), sviluppati dal Fornitore antecedentemente alla sottoscrizione di o non rientranti nell'ambito del Contratto (e senza riferimento alcuno alla Proprietà dell'Acquirente), ("Background IP del Fornitore"). L'Acquirente sarà titolare dei diritti di proprietà afferenti a ogni Proprietà Intellettuale (inclusi segreti commerciali, brevetti, richieste di brevetto, *copyright*, *mask work*, banche dati, diritti di proprietà industriale o diritti simili, indipendentemente dalla giurisdizione, e qualsivoglia applicazione) concepita o messa in opera per la prima volta durante l'esecuzione del Contratto ovvero dei subcontratti sottoscritti dal Fornitore inerenti al Contratto ("Developed IP"); tali *Developed IP* saranno trattati, in sede di sviluppo del concetto, quale Proprietà dell'Acquirente (Diritti dell'Acquirente). Al fine di evitare ogni dubbio, l'espressione *Developed IP* include ogni e qualsiasi Proprietà Intellettuale sviluppata o concepita durante l'esecuzione di un ordine di acquisto emesso dall'Acquirente per Beni o Servizi, indipendentemente dalla data effettiva di sviluppo del *concept* o della applicazione. Se l'ordine di acquisto ricomprende un *item* specifico relativo a Servizi ovvero un *item* sull'ordine di acquisto ricomprende requisiti di adattamento o miglioramento di un Bene commercialmente reperibile, si presumerà che detto *item* o requisiti debbano essere intesi come *Developed IP* ed il Fornitore sarà responsabile e tenuto a dimostrare che qualsivoglia Proprietà Intellettuale consegnata ai fini del soddisfacimento dei requisiti di detto *item* non costituisce *Developed IP*. Inoltre, qualsivoglia Proprietà Intellettuale sviluppata durante l'esecuzione del Contratto al fine di adempiere ai requisiti dello stesso, si presumerà costituire *Developed IP*, a meno che il Fornitore possa dimostrare a mezzo prove documentali che detta Proprietà Intellettuale è stata interamente sviluppata al di fuori dell'ambito del Contratto, nonché interamente finanziata dal Fornitore e concepita ed implementata senza alcun riferimento alla proprietà dell'Acquirente. Ogni e qualsiasi proprietà Intellettuale dell'Acquirente dovrà essere considerata Proprietà dell'Acquirente e non sarà utilizzata da terzi o divulgata a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- (b) **Developed IP.** Nei limiti consentiti dalla legge applicabile in vigore, il Fornitore con il Contratto trasferisce ogni e qualsiasi *Developed IP* in capo all'Acquirente (ovvero a società Affiliata dell'Acquirente, secondo le istruzioni dello stesso) senza costi aggiuntivi per l'Acquirente. Inoltre, il Fornitore fornirà ragionevole e puntuale assistenza all'Acquirente (a spese dell'Acquirente) al fine di consentire all'Acquirente l'ottenimento dei correlativi diritti di Proprietà Intellettuale. Il Fornitore dovrà acquisire dai propri dipendenti e subcontraenti, a proprie spese (ad inclusione di qualsivoglia compensazione che il Fornitore dovrà corrispondere ai propri dipendenti), tutti i diritti dell'Acquirente afferenti a qualsiasi *Developed IP* ed è tenuto ad ottenere da parte dei propri dipendenti garanzia di esecuzione di ogni e qualsiasi domanda di brevetto o cessione o trasferimento, nonché qualsivoglia altro atto necessario alla concessione di brevetti o di altro diritto di privativa industriale.
- (c) **Titolarietà dei dati.** L'Acquirente diventerà l'unico titolare di ogni e qualsiasi nota, report, memorandum e qualsiasi altro dato predisposto in relazione a qualsivoglia ordine emesso dall'Acquirente. Il Fornitore è tenuto a rimettere detti dati all'Acquirente ai sensi e per effetto delle condizioni dell'ordine di acquisto ovvero su richiesta dell'Acquirente stesso.
- (d) Ove la consegna dei Beni e/o dei Servizi oggetto del Contratto sia effettuata ai sensi di subcontratto sottoscritto con il governo (quale definito all'allegato I), che preveda il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale del Fornitore, il Fornitore manterrà la titolarità di tali diritti di proprietà intellettuale e con il presente concede all'Acquirente una licenza perpetua irrevocabile e interamente pagata relativa a tali diritti di proprietà intellettuale unitamente al diritto di estendere tale licenza ai clienti dell'Acquirente, ai propri licenziatari, coproduttori, *partner*, Affiliate e controllate.



- (e) Uso della Proprietà Intellettuale del Fornitore. Il Fornitore concede all'Acquirente (e ai suoi clienti, fornitori, partner, Affiliate, revisori e ispettori) una licenza globale perpetua, irrevocabile e interamente pagata ai fini dell'uso e della divulgazione della Proprietà Intellettuale del Fornitore e delle informazioni proprietarie del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, ad inclusione ma non limitatamente all'uso, vendita, collaudo, qualificazione, adattamento, modifica, manutenzione o riparazione di Beni anche facenti parte integrante di un assemblaggio. L'Acquirente ha la facoltà di condividere le informazioni con le proprie Affiliate, controllate, *contractors* o clienti ai fini della licenza concessa con il Contratto. La licenza concessa nel presente articolo 8 supera qualsivoglia limitazione specificata in qualsivoglia *Proprietary Information Agreement*, nonché dicitura restrittiva applicata/contenuta sulla documentazione relativa ai Beni e/o dati forniti a seguito dell'emissione di un ordine di acquisto.
- (f) Riservatezza. I Beni di proprietà dell'Acquirente ed ogni diritto dell'Acquirente si intenderanno informazioni proprietarie dell'Acquirente, siano esse contrassegnate o meno con diciture restrittive. È fatto divieto al Fornitore di divulgare a terzi le informazioni proprietarie dell'Acquirente senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore è tenuto a proteggere le informazioni proprietarie dell'Acquirente da uso o divulgazione non autorizzati delle stesse applicando per lo meno le stesse misure di protezione poste in essere ai fini della salvaguardia delle proprie informazioni proprietarie di natura simile, tuttavia, con un elevato livello di ragionevole cura, che dovrà ricomprendere l'insieme dei requisiti previsti dal Contratto. Il Fornitore potrà divulgare le informazioni proprietarie dell'Acquirente unicamente ai dipendenti del Fornitore che necessitino in buona fede di conoscerle ai fini dell'esecuzione delle rispettive obbligazioni ai sensi del Contratto. Il Fornitore è tenuto a garantire, tramite istruzioni, contratti o altrimenti, la conformità di detto personale dipendente del Fornitore con quanto previsto agli articoli 7 e 8 e il Fornitore sarà responsabile per l'eventuale violazione del Contratto da parte del proprio personale. Ove necessario e/o richiesto, il Fornitore è tenuto ad implementare controlli operativi al fine di assicurarsi che ogni altro membro del proprio *staff*, impegnato in altri campi, non abbia accesso alle informazioni proprietarie dell'Acquirente.
- (g) Brevetti - marcatura. Ove l'Acquirente informi il Fornitore che i Beni ordinati ai sensi del Contratto sono coperti da brevetto, il Fornitore si impegna a contrassegnare tali Beni con numero di brevetto o altro marchio, come indicato dall'Acquirente, ad inclusione degli aggiornamenti di tali numeri o marchiate.
- (h) Proprietà Intelletuali - dichiarazioni e garanzie. Il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue:
- i) Di non essere titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale (ad inclusione di *copyright*, segreti industriali, brevetti, domande di brevetto, diritti di invenzione o di licenza) tale da danneggiare o limitare la libertà dell'Acquirente o delle sue controllate o Affiliate, nonché dei corrispettivi venditori e clienti, di usare i Beni o i Servizi;
 - ii) Il Fornitore non farà valere alcun diritto di proprietà intellettuale nei confronti dell'Acquirente, sue controllate o Affiliate e corrispettivi venditori e clienti, per l'eventuale uso dei Beni o Servizi (o derivati o miglioramenti degli stessi), da parte degli stessi;
 - iii) I Beni e i Servizi non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad inclusione di brevetti, marchi, *copyright* o diritti proprietari, e non costituiscono appropriazione indebita di segreti industriali di terzi;
 - iv) I Beni e i Servizi dovranno essere esenti da *virus*, *malware*, *trojan horses*, bombe a tempo, codici *self-help*, *back door* o qualsivoglia altro *software* programmato per: (w) danneggiare, distruggere o alterare qualsivoglia *hardware* o *software*; (x) rivelare, danneggiare, distruggere o alterare qualunque dato; (y) disattivare automaticamente un computer, o (z) permettere l'accesso non autorizzato a qualsivoglia *software* o *hardware*;
 - v) Il Fornitore è tenuto a fornire *software* e *firmware* privi di condizioni e termini di licenza (quali, ad esempio, *reciprocal open source license terms*), che obbligherebbero l'Acquirente a divulgare i codici sorgente al pubblico ovvero, se non resi noti al pubblico, (x) ad offrirli gratuitamente o (y) a far sì che il

distributore o *publisher* del *software* venga privato del beneficio della tutela brevettuale associata a qualsivoglia *software*;

- vi) Eventuali pretese di compensazione da parte di o dovute ai dipendenti del Fornitore o dei suoi subcontraenti e relative a qualsivoglia informazione, invenzione o brevetto o altra proprietà intellettuale o diritti di proprietà intellettuale, sono unicamente a carico del Fornitore;
- vii) Il Fornitore è tenuto ad ottenere da ognuno dei suoi subcontraenti le stesse garanzie e impegni esplicitati nel presente articolo in favore dell'Acquirente, delle sue controllate e Affiliate, nonché dei loro venditori e clienti;
- viii) Il Fornitore chiederà ai propri dipendenti di sottoscrivere contratti di lavoro o altri accordi che garantiscano la capacità del Fornitore in relazione alla piena conformità con il presente articolo;
- ix) Nell'eventualità di un ordine restrittivo derivante dalla violazione delle presenti dichiarazioni e garanzie, il Fornitore è tenuto a far sì che all'Acquirente, alle sue controllate e Affiliate, nonché ai loro venditori e clienti, sia concesso il diritto di continuare ad usare i Beni e/o i Servizi forniti dal Fornitore.

ARTICOLO 9 - MODIFICHE.

- (a) L'Acquirente si riserva il diritto di apportare modifiche all'ambito generale del Contratto. Tali modifiche potranno includere: (1) disegni, progetti o specifiche; (2) chiarimenti tecnici; (3) *art work*; (4) quantità; (5) metodo di spedizione ed imballaggio; (6) qualità; (7) luogo o data di consegna; ovvero (8) valore/ammontare dei beni di proprietà forniti dall'Acquirente.
- (b) Ove dette modifiche impattino pesantemente sui costi ovvero sulle tempistiche di esecuzione di qualsivoglia attività oggetto del Contratto, si procederà, per iscritto, ad un adeguamento equo del prezzo o del programma di consegna ovvero di entrambe, quale che sia il caso. Eventuali richieste di adeguamento/rettifica da parte del Fornitore ai sensi del presente articolo si intenderanno decadute se non presentate per iscritto entro venti (20) giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della notifica di modifiche e potranno unicamente ricomprendere costi ragionevoli, diretti e dimostrabili, che saranno a carico del Fornitore quale conseguenza diretta della modifica.
- (c) L'implementazione delle modifiche da parte del Fornitore è condizionata alla previsione delle stesse, per iscritto, da parte dell'Acquirente.
- (d) Nessuna previsione nella presente clausola, incluso un eventuale disaccordo con l'Acquirente in merito al previsto equo adeguamento, si intenderà sollevare il Fornitore dall'obbligo di esecuzione delle attività oggetto del Contratto e sue modifiche.

ARTICOLO 10 - ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA DI CONSEGNA. E' responsabilità del Fornitore rispettare i tempi di consegna programmati; il Fornitore non ha la facoltà di anticipare i requisiti dell'Acquirente. Qualunque impegno sostanziale o accordo di produzione sottoscritto dal Fornitore in eccesso, quanto a quantità, ovvero tale da anticipare le tempistiche di consegna nel quadro del *lead time* previsto sarà unicamente a rischio e carico del Fornitore. I Beni spediti all'Acquirente in anticipo rispetto ai requisiti dello stesso potranno essere resi al Fornitore, che ne sosterrà il costo.



ARTICOLO 11 - CESSIONE E CAMBIO DI PROPRIETA'

- (a) Cessione. Qualsivoglia cessione o tentativo di cessione o subcontratto degli obblighi del Fornitore previsti dal Contratto senza la previa autorizzazione per iscritto dell'Acquirente si intenderà nulla e l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto per inadempimento del Fornitore.
- (b) Cambio di proprietà. Ove una parte terza presentasse al Fornitore un'offerta, su richiesta o meno, tale da risultare un cambio di proprietà o controllo del Fornitore, quale definito nel seguito, il Fornitore è tenuto a comunicare l'offerta all'Acquirente in modo (commercialmente) tempestivo, specificando l'identità dell'offerente. Prima di accettare l'offerta, il Fornitore dovrà concedere all'Acquirente l'opportunità, entro un periodo di tempo ragionevole, di informare il Fornitore dell'impatto dell'offerta sull'esecuzione del Contratto. Ove si verifici tale cambio di proprietà o controllo, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto, a propria discrezione e, nell'eventualità di risoluzione anticipata, il Fornitore si impegna a fornire piena collaborazione all'Acquirente al fine di minimizzare l'interruzione del programma dell'Acquirente. Durante la risoluzione o in luogo della stessa, l'Acquirente ha la facoltà di richiedere al Fornitore adeguata garanzia di esecuzione, ad inclusione ma non limitatamente alla messa in atto di controlli speciali ai fini di salvaguardare le informazioni proprietarie dell'Acquirente.

Ai fini del presente par. (b), le espressioni cambio di proprietà o controllo stanno ad indicare: (1) la cessione di quote di controllo pari almeno al 20% dei diritti di voto del Fornitore o della capogruppo del Fornitore, (2) vendita, cessione, trasferimento o altro atto dispositivo sostanzialmente della totalità degli asset del Fornitore o della capogruppo del Fornitore, (3) fusione, riorganizzazione, consolidamento, concambio, ricapitalizzazione, aggregazione d'impresе, liquidazione o scioglimento o altra transazione simile, (4) un'offerta pubblica di acquisto o di scambio per qualsivoglia delle azioni in circolazione del capitale sociale del Fornitore o della capogruppo del Fornitore, (5) la vendita da parte del Fornitore delle attività relative al prodotto fabbricato dal Fornitore per l'Acquirente, ovvero (6) la divulgazione al pubblico di qualsivoglia proposta, piano o intenzione di effettuare una qualsivoglia delle suestese azioni.

ARTICOLO 12 - CONTROLLO QUALITA', ISPEZIONE E COLLAUDO.

- (a) Il Fornitore è responsabile della qualità, esecuzione, requisiti di produttività ed eventuali requisiti documentali previsti dal Contratto. Inoltre, è responsabilità del Fornitore imporre i requisiti di qualità applicabili ai propri subcontraenti. L'Acquirente ovvero il cliente dell'Acquirente hanno il diritto di condurre *audit* di qualità e di effettuare o presenziare a ispezioni o collaudi dei Beni o dei Servizi forniti del Fornitore ai sensi del Contratto, presso la sede del Fornitore (o altrove) in qualsiasi momento durante la fabbricazione e prima della spedizione, senza alcun addebito di spesa all'Acquirente o al suo cliente. In conformità con quanto stabilito da "14 CFR 145.223" e da "14 CFR 21.140", il Fornitore che accetti parti disciplinate dalla FAA, ovvero soggette ai requisiti EASA, DAOS, o di altri enti normativi, è tenuto a consentire a detti enti accesso alle infrastrutture per la verifica delle stesse.
- (b) Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore si impegna ad utilizzare unicamente personale con esperienza, formato e qualificato e la qualità e la realizzazione dei Servizi eseguiti dovrà essere di prim'ordine.
- (c) Nonostante il diritto di controllo/revisione dell'Acquirente, di cui al precedente par. (a), il ricevimento di tutti i Beni e Servizi forniti ai sensi del Contratto è soggetto al diritto dell'Acquirente di ispezione, conteggio, collaudo, accettazione e/o rifiuto in base alle specifiche tecniche. Il pagamento dei Beni e/o Servizi consegnati ai sensi del Contratto non costituirà accettazione degli stessi e per tutti i pagamenti effettuati contro presentazione di documenti, l'Acquirente si riserva il diritto di verificare la presenza di eventuali vizi o difetti nei Beni o Servizi, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i difetti apparenti. L'esecuzione o la mancata esecuzione di ispezioni o accettazione dei Beni o dei Servizi non pregiudicherà in nessun modo il



diritto dell'Acquirente di rifiutare i Beni o i Servizi non conformi o di avvalersi di qualsivoglia altro rimedio al quale possa avere diritto.

- (d) Il Fornitore certifica che predisporrà e manterrà sistemi di controllo qualità, ispezione e processo in conformità, di volta in volta, con le specifiche dell'Acquirente relative ai requisiti di qualità applicabili ("Manuale delle forniture di materiali diretti e servizi a GE Avio", nel seguito "0070Q" o qualsivoglia altro requisito di qualità, quale specificato). Il Fornitore è tenuto a conservare Prove Oggettive comprovanti la conformità con il disposto del presente paragrafo. Per Prova Oggettiva si intende qualunque dichiarazione relativa alla qualità del prodotto o servizio basata su osservazioni, misurazioni o collaudi che potranno essere interamente verificati. La prova dovrà essere espressa in termini di caratteristiche o requisiti di qualità specifici. Tali caratteristiche sono quelle indicate sui disegni, specifiche e altri documenti che descrivono l'articolo, il processo o la procedura.
- (e) Il Fornitore accetta di dare un preavviso di almeno 180 giorni per eventuali modifiche ai processi di rilievo, ad inclusione ma non limitatamente al trasferimento di qualsivoglia operazione di fabbricazione o qualità. Il Fornitore è tenuto a generare, entro 14 (quattordici) giorni dalla suddetta comunicazione, un *critical process control plan*, che dovrà essere sottoposto all'approvazione e revisione dell'Acquirente.
- (f) **Beni Contraffatti.** Ai fini del presente articolo, i Beni consistono nelle parti oggetto di consegna ai sensi del Contratto e tali da rappresentare il livello più basso di *item* identificabili separatamente (es.: articoli, componenti, beni e assemblaggi). "Beni Contraffatti" sta ad indicare i Beni dei quali viene falsamente dichiarata la progettazione e/o fabbricazione ai sensi di un sistema approvato o altro metodo accettabile, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: (i) Beni costituenti copia o ricambio illegale o non autorizzato di articoli *Original Equipment Manufacturer* (OEM); (ii) Beni contenenti materiali o componenti interni o esterni non appropriati o non fabbricati in conformità al progetto OEM; (iii) Beni usati, ri-condizionati o rigenerati tuttavia dichiarati nuovi dal Fornitore; (iv) Beni che non hanno superato il collaudo, la verifica o il controllo qualità OEM e che il Fornitore dichiara aver soddisfatto tutti i relativi requisiti; (v) Beni sui quali è stata apposta etichetta o marcatura tale da indurre una persona ragionevole a credere si tratti di un originale OEM; e, infine, (vi) Beni costituenti copia non autorizzata o sostitutiva, sulla quale sia stato apposto marchio identificativo o contrassegno e/o alterati da una fonte diversa da quella legalmente autorizzata e intenzionalmente presentati come originali.
- i) Il Fornitore garantisce e certifica che i Beni consegnati ai sensi del Contratto, tranne quanto espressamente dichiarato in contrario sull'ordine di acquisto, sono: (i) nuovi; (ii) contengono e sono ottenuti unicamente con materiali OEM ovvero provenienti da un rivenditore o distributore autorizzato OEM; (iii) non sono contraffatti e non contengono materiale contraffatto e (iv) ad essi sono apposte unicamente etichette o marcature OEM autentiche e non alterate. Il Fornitore è tenuto a presentare all'Acquirente il certificato di conformità OEM per tutti i Beni acquisiti da un Fornitore o distributore OEM. I Beni potranno essere acquistati da distributori indipendenti o *broker* unicamente dietro previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- ii) Il Fornitore è tenuto a porre in essere un metodo di tracciabilità dei Beni che assicuri il *tracking* della *supply chain* al produttore di tutte le parti Elettriche, Elettroniche e Elettromeccaniche (EEE), ad inclusione di assemblaggi e sotto-assemblaggi oggetto di consegna ai sensi del Contratto. Detto metodo di tracciabilità dovrà identificare chiaramente il nome ed il luogo di tutti gli intermediari della *supply chain* a partire dal produttore sino alla fonte diretta del prodotto per il Fornitore ed includerà i dati identificativi del *batch* (lotto) del produttore quali: codici data, codici *batch*, serializzazione o altri dati identificativi del lotto. Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire la documentazione OEM, che autentichi la tracciabilità degli articoli all'OEM di riferimento.
- iii) Il Fornitore deve tempestivamente notificare all'Acquirente e al sistema GIDEP eventuali Beni Contraffatti ove esso ne abbia il sospetto o ne venga a conoscenza.

- iv) Nel caso in cui i Beni consegnati ai sensi del Contratto risultino Beni Contraffatti, il Fornitore sostituirà tempestivamente, a proprie spese, detti Beni con articoli originali e conformi ai requisiti del Contratto. Sarà responsabilità del Fornitore sostenere tutte le spese di rimozione o sostituzione dei Beni Contraffatti, inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i costi sostenuti dall'Acquirente o dal cliente dell'Acquirente per la loro rimozione, il reinserimento degli originali, nonché degli eventuali collaudi e prove necessarie dopo la sostituzione. L'Acquirente si riserva il diritto di consegnare i Beni Contraffatti alle autorità del Governo degli Stati Uniti (*Office of Inspector General, Defense Criminal Investigative Service, Federal Bureau of Investigation, ecc.*) ai fini investigativi e si riserva il diritto di trattenere il pagamento per gli articoli sospetti in attesa dei risultati dell'inchiesta. I rimedi stabiliti dal presente articolo non sostituiscono qualsivoglia altro rimedio spettante all'Acquirente per legge ai sensi di qualsivoglia altra clausola del Contratto.
- v) Il presente paragrafo (f) non sostituisce qualsivoglia altra clausola di qualità, specifiche, stato di avanzamento lavori previsti dal Contratto e relativi all'autenticità dei Beni e dei Servizi. Se altri provvedimenti dovessero entrare in conflitto con il presente paragrafo (f), prevale il disposto di quest'ultimo.
- vi) Il Fornitore è tenuto a trasmettere i requisiti del presente paragrafo 13(f) ai propri subcontraenti e fornitori ai fini dell'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 - BENI NON CONFORMI.

- (a) Il Fornitore si impegna a rimborsare l'Acquirente, nonostante le disposizioni di garanzia, espresse o altrimenti, negoziate in relazione ai Beni acquistati dall'Acquirente o dai clienti dell'Acquirente, il costo del materiale e della mano d'opera, incluse le spese generali e amministrative, nelle quali l'Acquirente potrebbe incorrere in relazione a:
 - i) Non conformità dei Beni con i requisiti del Contratto, ovvero materiali, mano d'opera e progettazione difettosi; o
 - ii) Rimozione di detti beni su richiesta del Fornitore; o
 - iii) Necessità di rimozione di detti beni a causa di modifiche ai Beni precedentemente richieste e non inserite dal Fornitore.
- (b) Il presente rimedio non è esclusivo e non sostituirà qualsivoglia altro rimedio previsto per legge ovvero ai sensi del disposto del Contratto.

ARTICOLO 14 - INDENNIZZO ED ASSICURAZIONE.

- (a) Disposizioni generali. Il Fornitore dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne l'Acquirente, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, rappresentanti, successori e aventi diritto (nel seguito, singolarmente, Parte Indennizzabile), nello svolgimento delle proprie attività o altrimenti, avverso qualsivoglia azione e pretesa o richiesta di danni (ad inclusione delle spese legali) derivanti da qualsivoglia atto o omissione del Fornitore, o dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o da qualsivoglia condizione reale o personale del Fornitore, salvo il caso di danno attribuibile a grave negligenza dell'Acquirente. Ogni Parte Indennizzabile avrà il diritto di partecipare alla scelta del consulente legale e il Fornitore non stipulerà eventuali accordi di composizione che prevedano un'ammissione di responsabilità dell'Acquirente e/o di altre Parti Indennizzabili.
- (b) Proprietà Intellettuale. Il Fornitore dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne ogni Parte Indennizzabile avverso qualsivoglia azione e pretesa o richiesta di danni (ad inclusione delle spese legali) derivanti da



fabbricazione, utilizzo, vendita o fornitura di Beni e/o Servizi che costituiscano violazione di proprietà intellettuale, ovvero violazione di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 8. Nell'eventualità di un provvedimento restrittivo, il Fornitore è tenuto a (i) ottenere, per l'Acquirente, le sue controllate e Affiliate e i loro rispettivi fornitori e clienti, il diritto di continuare ad utilizzare tali Beni e/o Servizi ovvero (ii) su previa autorizzazione scritta di e a scelta dell'Acquirente, o (x) modificare i Beni e/o i Servizi affinché cessino di costituire violazione, in modo accettabile per l'Acquirente, ovvero (y) rimuovere e sostituire i Beni che costituiscono violazione ovvero (z) rimuovere i Beni e/o interrompere i Servizi, rimborsare il prezzo di acquisto e compensare l'Acquirente per tutti i danni ed i costi associati all'ottenimento e installazione di alternative, che non costituiscono violazione.

- (c) **Assicurazione.** Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere attivi i seguenti contratti assicurativi a beneficio del Fornitore e dell'Acquirente. Le polizze dovranno essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione con un rating minimo *A.M. Best's rating of A-: VII* o *S&P A* ed autorizzate a fornire assicurazioni nel territorio di esecuzione delle attività, con i limiti minimi di indennizzo di seguito stabiliti:
- i) Responsabilità Civile - \$5.000.000 massimale unico combinato per sinistro;
 - ii) Prodotti Aviation - \$5.000.000 limite minimo per sinistro (solo per *Direct Procurement*);
 - iii) Responsabilità Civile Auto - danno alle persone/proprietà per tutti i veicoli utilizzati con i Beni per l'importo di \$1.000.000 massimale unico combinato per sinistro;
 - iv) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in conformità con i requisiti locali.
- Ove la copertura assicurativa sia emessa nella valuta del Fornitore, ai suddetti importi si applicherà il cambio stabilito da *currency listing* affidabile, ad esempio, il Wall Street Journal.
- (d) Il Fornitore è tenuto a presentare all'Acquirente un certificato assicurativo che attesti detta copertura e che l'Acquirente sia elencato come altra persona assicurata, nonché a prevedere una clausola di rinuncia alla surrogazione a favore dell'Acquirente; inoltre, il Fornitore è tenuto a fornire unicamente coperture primarie. Detta assicurazione non escluderà eventuali azioni promosse da qualsivoglia subcontraente utilizzato dal Fornitore ai fini del Contratto. L'assicurazione stipulata dal Fornitore ai sensi del Contratto non avrà alcun effetto sugli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto.

ARTICOLO 15 - DICHIARAZIONI DEL FORNITORE.

- (a) **Rispetto delle leggi.** Il Fornitore dà atto che i Beni ed i Servizi forniti ai sensi del Contratto saranno incorporati nella *supply chain* globale dell'Acquirente e, come tali, sono soggetti alle leggi ed alle norme del paese dell'Acquirente e del Fornitore, come pure di altri paesi ad inclusione degli Stati Uniti d'America, nonostante l'Acquirente ed il Fornitore non si trovino fisicamente localizzati negli Stati Uniti. Il Fornitore dà, inoltre, atto che l'Acquirente è una controllata di General Electric Company, una società degli Stati Uniti, e in quanto tale soggetta anche alle leggi degli Stati Uniti d'America ed alle *policy* e alle procedure GE applicabili. Il Fornitore si impegna a conformarsi ai termini ed alle condizioni del Contratto, facciano esse riferimento o meno a leggi di altri paesi, nella misura in cui tali condizioni si applicano al Fornitore. In ogni caso, nessuna clausola del Contratto potrà essere interpretata come obbligo per il Fornitore a violare le leggi del proprio paese o di altri paesi nei quali il Fornitore esegue il lavoro ai sensi del Contratto. Il Fornitore dichiara e garantisce che porterà a termine tutte le attività richieste del Contratto in accordo con le leggi internazionali, dell'Unione Europea, nazionali, statali e locali.
- (b) **Lavoro minorile o forzato.** Il Fornitore dichiara e garantisce che nessun Bene o Servizio fornito ai sensi del Contratto sarà prodotto impiegando lavoro forzato e che non utilizzerà mano d'opera violando le leggi che stabiliscono l'età minima per il lavoro, in vigore nel paese di produzione, o non agirà in violazione dei minimi salariali, ore di lavoro e straordinari minimi stabiliti dal paese di produzione.

- (c) Minerali. Ove i Beni dovesse contenere stagno, tantalio, tungsteno o oro, il Fornitore dichiara e garantisce di aver predisposto un piano di acquisti per tali minerali dalle raffinerie o fonderie verificate come esenti da conflitti ovvero derivati da materiali di scarto o riciclato. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore accetta di fornire i dati relativi alla propria *supply chain* per stagno, tantalio, tungsteno o oro.
- (d) Non discriminazione dell'occupazione. Il Fornitore dichiara e garantisce che non farà discriminazioni con riferimento a dipendenti o candidati sulla base di razza, religione, colore, sesso, età, disabilità, origini nazionali o qualunque altra categoria protetta dalla legge.

ARTICOLO 16 - DIPENDENTI DEL FORNITORE.

- (a) Il personale del Fornitore che esegue Servizi ai sensi del Contratto continuerà ad essere soggetto alla direzione, controllo e disciplina del Fornitore e non diventerà mai personale dell'Acquirente né avrà titolo ai diritti e benefici o privilegi del personale dell'Acquirente. Secondo il caso, l'Acquirente fornirà istruzioni al Fornitore in merito all'obiettivo finale del progetto. Il Fornitore è tenuto a fare in modo che il suo personale si conformi alla *policy* ed alle condizioni previste nel Contratto e sia in possesso dei requisiti, della conoscenza, della formazione e delle capacità necessarie all'esecuzione dei Servizi previsti dal Contratto in modo competente ed in conformità con le leggi e le norme applicabili.
- (b) Il Fornitore indennizzerà l'Acquirente avverso qualsivoglia pretesa o rivendicazione (ad inclusione delle spese legali) da parte di dipendenti, agenti o subcontraenti del Fornitore, ad inclusione ma non limitatamente a eventuali rivendicazioni salariali e/o di co-impiego. Il Fornitore indennizzerà l'Acquirente avverso qualsivoglia pretesa o rivendicazione (ad inclusione delle spese legali) da parte delle autorità locali in merito al versamento dei contributi assicurativi e sociali previsti in relazione al personale del Fornitore stesso.
- (c) Il personale del Fornitore non è autorizzato a stipulare accordi o contratti ovvero assumere impegni finanziari o altrimenti per conto dell'Acquirente. In particolare, nessun membro del personale del Fornitore potrà prendere contatti con autorità governative per continuare, rinnovare, modificare o alterare un *Prime Contract*.

ARTICOLO 17 - REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI.

- (a) Conservazione dei dati. Il Fornitore dovrà mantenere dati completi e accurati in relazione alla esecuzione del Contratto, ad inclusione ma non limitatamente a ordini o contratti di acquisto, *memorandum* di trattative, contenenti gli elementi principali delle negoziazioni relative al prezzo. Il Fornitore dovrà essere in grado di dimostrare i costi relativi alla mano d'opera o ai servizi con cartellini timbrati, *time vouchers* o altri record di dati simili. I requisiti relativi alla conservazione della documentazione sulla qualità sono specificati nella 0070Q. Ove il requisito di conservazione dei dati non sia esplicitato in detta specifica, il Fornitore è tenuto a conservare tali documenti per dieci (10) anni.
- (b) Informazioni Riservate. Al completamento delle attività previste dal Contratto, il Fornitore è tenuto a restituire all'Acquirente ogni informazione riservata fornita dall'Acquirente, ad inclusione di ogni riproduzione delle stesse, nonché a rimettere le informazioni o i materiali riservati sviluppati dal Fornitore in relazione al Contratto, a meno che dette informazioni non siano andate distrutte ovvero la conservazione di dette informazioni sia stata autorizzata per iscritto dall'Acquirente o dal governo.
- (c) IT Protected Materials.
 - i) Nel presente articolo 17 lett. c), *IT Protected Materials* sta ad indicare informazioni, *software*, *hardware* e attrezzature classificate "*Restricted*" o con un livello di riservatezza più elevato dal governo italiano ovvero il cui accesso è limitato nell'interesse della sicurezza nazionale;



- ii) Solo il personale del Fornitore in possesso di appropriato nulla osta di sicurezza italiano avrà accesso ai materiali *IT Protected*. Il Fornitore dà atto che le infrastrutture ed i sistemi dell'Acquirente contengono *IT Protected Materials*. Nel caso in cui il personale del Fornitore dovesse necessitare di accesso a *IT Protected Materials*, il Fornitore dovrà provvedere a dotare tale personale del necessario nulla osta di sicurezza, senza ulteriori costi per l'Acquirente;
- iii) In relazione agli *IT Protected Materials*, il Fornitore dichiara e garantisce che si conformerà al disposto della legge nr. 124 del 3 agosto 2007 e sue successive modifiche ("Legge 124/2007"). Il Fornitore è tenuto a mettere in atto ogni misura necessaria a garantire che ogni persona impegnata in qualsivoglia attività relativa agli *IT Protected Materials* sia a conoscenza dell'applicazione della Legge 124/2007 alle stesse;
- iv) Il personale del Fornitore non trasferirà o divulgherà in qualsivoglia maniera gli *IT Protected Materials* a qualsivoglia persona o ente esterno senza la previa autorizzazione dell'Acquirente ed in conformità con le procedure locali dell'Acquirente;
- v) Il personale del Fornitore non rimuoverà dal sito dell'Acquirente e non potrà disporre in alcun modo degli *IT Protected Materials* senza la previa approvazione dell'Acquirente e in conformità con le procedure locali dell'Acquirente;
- vi) Il personale del Fornitore è tenuto in ogni momento a salvaguardare gli *IT Protected Materials* in conformità con quanto stabilito dalle procedure di sicurezza previste dalle relative norme nazionali di sicurezza (*IT National Security Regulations*), definite nel manuale di sicurezza e sue modifiche;
- vii) Il Fornitore è tenuto a prendersi cura in ogni momento degli *IT Protected Materials*, in conformità con quanto stabilito dalle linee di condotta IT e IT MoD che disciplinano la protezione e conservazione dei dati, ad inclusione, ma non limitatamente alle procedure interne dell'Acquirente;
- viii) Il personale del Fornitore avrà accesso a, potrà immagazzinare, elaborare o trasmettere gli *IT Protected Materials* presenti sui sistemi informativi dell'Acquirente e/o di GE Aviation unicamente se a ciò e per ciò espressamente designato e accreditato;
- ix) Il Fornitore dovrà indennizzare e tenere indenne l'Acquirente da e avverso qualsivoglia violazione del presente articolo (c).

ARTICOLO 18 - REQUISITI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI.

- (a) Conformità con le leggi sull'esportazione. Il Fornitore si impegna a conformarsi a tutte le leggi e norme governative applicabili relative al controllo delle esportazioni, ad inclusione ma non limitatamente alla legge nr. 185 del 9 luglio 1990 ("legge 185/1990"), alle norme per il Traffico Internazionale di Armi ("ITAR," 22 CFR Parte 120-130) e alle "Export Administration Regulations" ("EAR," 15 CFR Parti 730-774), nonché al Regolamento europeo "EU Dual-Use Regulation" (noto anche come Regolamento del Consiglio (EC) nr. 428/2009).
- (b) Beni e Servizi vietati. L'Unione Europea e gli Stati Uniti vietano l'importazione di Beni e/o l'acquisto di Servizi provenienti da alcuni paesi, enti o individui. Pertanto, non potranno essere utilizzati Beni o Servizi provenienti dai paesi, enti o individui vietati, direttamente o indirettamente, nelle attività oggetto del Contratto. L'elenco dei paesi vietati può variare di volta in volta e sarà quindi responsabilità del Fornitore garantire la conformità con detto elenco, reperibile ai seguenti indirizzi: <http://www.treas.gov/ofac>, <http://www.bis.doc.gov>, <http://pmdotc.state.gov/embarqoed-countires/index.html>. e http://eeas.europa.eu/cfsp/index_en.htm.

- (c) Informazioni sulla classificazione all'esportazione. Ove l'Acquirente non sia responsabile della progettazione dei Beni, il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente (i) la categoria, e sue modifiche, delle parti, del *software* o della tecnologia ai sensi del disposto dell'articolo 2 della legge 185/1990 e del decreto ministeriale del Ministero Italiano della Difesa sul *Military Arms Listing* ("ITML") e/o *ITAR United States Munitions List* ("USML") ovvero (ii) la classificazione, e sue modifiche, di tali parti, del *software* o della tecnologia in conformità con regolamento CE 428/09 or *EAR Export Control Number* ("ECN"). Ove la parte, il *software* o la tecnologia integrati in o facenti parte del prodotto oggetto del Contratto non siano congrui con la categoria ovvero la classificazione ECN, il Fornitore dovrà fornire tale categoria o classificazione ECN di tale parte, di tale *software* o della tecnologia. Se le attività del Fornitore sono relative a Beni e Servizi ITML, USML o ECN, il Fornitore dichiara di essere registrato presso la competente autorità nazionale con riferimento alle società operanti nel settore degli articoli, servizi, *software* o tecnologia per uso militare o *dual-use* e, se richiesto, dovrà fornire prova di tale registrazione. Il Fornitore dovrà inoltre fornire all'Acquirente, su richiesta dello stesso, qualsivoglia ulteriore informazione sulla classificazione all'esportazione dei Beni (es., tabella delle tariffe armonizzate, paese di origine).
- (d) Licenze di esportazione. Tranne diversa pattuizione con l'Acquirente, il Fornitore si impegna ad ottenere tutte le necessarie licenze di esportazione. Il Fornitore dovrà notificare all'Acquirente qualunque circostanza che gli impedisca di ottenere le necessarie licenze di esportazione. Inoltre, il Fornitore fornirà all'Acquirente le copie di ogni e qualsivoglia autorizzazione all'esportazione ottenuta durante l'esecuzione del Contratto. Ove la politica aziendale del Fornitore non consentisse la consegna di copie di detta documentazione, il Fornitore fornirà all'Acquirente le seguenti prove: numero di autorizzazione, valore totale, quantità totale e scadenza di ogni autorizzazione così ottenuta.
- (e) Certificazione arrivo destino. Rientra nelle condizioni per la spedizione al Fornitore di Beni soggetti a controlli all'esportazione l'obbligo di conformità per l'Acquirente con il disposto di qualsivoglia licenza di esportazione emessa dall'autorità nazionale dell'Acquirente. Inoltre, come parte di tali obbligazioni, l'Acquirente è tenuto a dimostrare il ricevimento dei Beni militari da parte del destinatario e nel luogo attesi. Nel caso in cui il Contratto specifichi la necessità di fornire tali prove, quali fattura, *packing list* o altro documento di accompagnamento dei Beni, il Fornitore è tenuto a fornire tale documentazione entro 30 giorni dal ricevimento dei Beni, secondo una delle metodologie seguenti:
- (i) Ove detti luoghi si trovino in uno stato membro, dovrà rimettere una copia sottoscritta della Dichiarazione di trasporto intercomunitario (o transito) di armi, munizioni, bombe o altri articoli militari ("*Declaration of intercommunity transport (or transit) of arms, munitions, bombs, or other military articles*" - DTTI) controfirmata da un rappresentante del Fornitore a ciò debitamente autorizzato;
- (ii) Ove detti luoghi non si trovino in uno stato membro e la nazione del Fornitore aderisca alla Convenzione dell'Aja, che disciplina l'abolizione della legalizzazione di documenti pubblici stranieri (*Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents* - Convenzione sull'Apostille), dovrà rimettere un certificato del Fornitore, su carta intestata, firmato da un rappresentante autorizzato, la cui firma dovrà essere autenticata da un notaio e legalizzata a mezzo apostilla;
- iii) Ove detti luoghi non si trovino nell'Unione Europea e la nazione del Fornitore non aderisca alla Convenzione sull'Apostille, dovrà rimettere il certificato del Fornitore, su carta intestata, firmato da un rappresentante autorizzato. La firma dovrà essere autenticata da un rappresentante dell'ambasciata italiana o del consolato.
- (f) Per i dati tecnici originati dagli USA: ove il Fornitore progetti, sviluppi, produca o fabbrichi i Beni usando dati tecnici originati dagli Stati Uniti d'America, il Fornitore si impegna a conformarsi ai controlli applicabili in materia di previsioni di esportazioni, ri-esportazioni o ri-trasferimenti.
- (g) Per articoli soggetti unicamente a ITAR: in relazione ai Beni o Servizi soggetti al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (quale definito agli artt. 120.6 e 120.9 della normativa ITAR), (i) il Fornitore ubicato negli Stati Uniti si impegna a mantenere una registrazione valida e attuale con il *Directorate of Defense Trade Controls* (DDTC) ed a fornire conferma di tale registrazione, se richiesto dall'Acquirente; (ii) il Fornitore ubicato in paesi

diversi dagli Stati Uniti si impegna a mantenere una registrazione valida con la loro corrispondente autorità nazionale ed a fornire conferma di tale registrazione, se richiesto dall'Acquirente.

- i) In relazione a detti Beni e/o Servizi per la difesa, il Fornitore dichiara e garantisce di non aver dato o promesso né darà o prometterà alcun compenso, commissione o contributo politico ai fini di sollecitare o promuovere o altrimenti assicurare la conclusione di una vendita di articoli e/o servizi a o ai fini del loro utilizzo da parte delle forze armate di un'organizzazione internazionale o non appartenente agli Stati Uniti, ai sensi del disposto ITAR, Part 130, senza previa notifica all'Acquirente.
 - ii) In caso di violazione della suddetta previsione, il Fornitore è tenuto a comunicare all'Acquirente, entro venti (20) giorni dall'evento, in modo dettagliato, ogni e qualsiasi informazione si renda necessaria all'adempimento, da parte dell'Acquirente, dei requisiti ITAR, artt. 130.9 e 130.10.
- (h) Per quanto riguarda i dati tecnici dell'Acquirente, il Fornitore si impegna come segue:
- i) L'utilizzo dei dati tecnici è limitato alla fabbricazione dei Beni;
 - ii) È fatto divieto di divulgare i dati tecnici a terzi diversi dai subcontraenti localizzati nello stesso paese ed identificati nell'appropriata licenza di esportazione;
 - iii) E' vietata l'acquisizione da parte di soggetti esteri di qualsivoglia diritto sui dati;
 - iv) I limiti imposti dal presente paragrafo dovranno essere inclusi in ogni e qualsiasi subcontratto sottoscritto tra il Fornitore e altro soggetto estero nel paese riconosciuto ai fini della fabbricazione dei Beni;
 - v) Il Fornitore e/o i suoi subcontraenti dovranno distruggere o restituire all'Acquirente, in Italia, tutti i dati tecnici oggetto di esportazione ai sensi del Contratto una volta soddisfatti i requisiti degli stessi; e
 - vi) La consegna dei Beni fabbricati all'estero dovrà essere effettuata unicamente all'Acquirente, in Italia, o ad un ente del governo italiano o statunitense in base alle direttive dell'Acquirente.
- (i) Conservazione dei documenti relativi all'esportazione. Il Fornitore dovrà mantenere su file, per un periodo non inferiore a cinque (5) anni dalla data di scadenza, copia di tutte le licenze di esportazione, delle autorizzazioni e approvazioni ottenuti durante l'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 19 - IMPORTATORE REGISTRATO.

- (a) Importatore registrato. Il Fornitore è tenuto a mostrare adeguata comunicazione su ogni e qualsiasi lettera di vettura. Inoltre, gli imballaggi e la relativa documentazione devono essere conformi ai requisiti doganali del paese di origine per quanto concerne fatture e contrassegni. Il Fornitore sarà responsabile per eventuali multe o penali o responsabilità derivanti da fatturazione o marcature insufficienti e/o errate. Il Fornitore è inoltre tenuto a fornire, su base annua, una dichiarazione/certificazione relativa al corretto paese d'origine per ogni *part number* elencata nel Contratto. Il Fornitore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'Acquirente qualsivoglia modifica verificatasi nei paesi di origine, anche in corso d'anno, e fornire la nuova dichiarazione/certificato per i *part number* così modificati.
- (b) Anti-Dumping. Il Fornitore garantisce che tutte le vendite ai sensi del Contratto sono o verranno effettuate a prezzi non inferiori al valore equo in conformità con la legge anti-dumping e si impegna a risarcire, difendere e tenere indenne l'Acquirente da e avverso qualsivoglia costo o spesa derivanti da violazioni della presente garanzia (ad inclusione ma non limitatamente a qualsivoglia eventuale dazio anti-dumping).

ARTICOLO 20 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE STRUTTURE DELL'ACQUIRENTE O DEI SUOI CLIENTI.

Ove il Contratto preveda che il Fornitore esegua le attività anche nelle strutture dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente, ovvero necessiti di accesso ai sistemi dell'Acquirente o ai suoi computer:

- (a) Il Fornitore è tenuto a conformarsi a ogni e qualsiasi procedura di sicurezza dell'Acquirente e adottare ogni necessaria precauzione atta a prevenire la possibilità di danni a persone o cose durante l'esecuzione dell'attività stessa.
- (b) Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i propri dipendenti incaricati di eseguire le attività ai sensi del Contratto nella struttura dell'Acquirente o dei suoi clienti sono stati sottoposti a test medici e risultano non far uso di droghe illecite. Il termine droghe illecite non ricomprende l'uso di sostanze soggette a controllo ottenibili a mezzo valida prescrizione medica. Il medicamento così prescritto dovrà in ogni caso essere tale da consentire alla persona di operare con competenza e in sicurezza.

IN ALTERNATIVA, da utilizzare nelle circostanze in cui il Fornitore non ha il diritto di effettuare esami anti-droga di routine:

- (b) Il Fornitore dichiara e garantisce che compirà ogni ragionevole sforzo al fine di far sì che i propri dipendenti addetti all'esecuzione delle attività ai sensi del Contratto, nelle strutture dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente, non facciano uso di droghe illegali. Nell'eventualità in cui il Fornitore abbia motivo di sospettare che un qualsivoglia membro del proprio staff, personale incaricato di eseguire l'attività ai sensi del Contratto, nelle strutture dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente, faccia uso di droghe illegali, il Fornitore si impegna a porre immediatamente in essere ogni e qualsiasi misura necessaria ad allontanare detta persona dai locali dell'Acquirente o del suo cliente, e farà in modo che tale persona non possa continuare il lavoro oggetto del Contratto. Il termine droghe illecite non ricomprende l'uso di sostanze soggette a controllo ottenibili a mezzo valida prescrizione medica. Il medicamento così prescritto dovrà in ogni caso essere tale da consentire alla persona di operare con competenza e in sicurezza.
- (c) Il Fornitore dichiara e garantisce che controllerà i precedenti penali di ogni dipendente prima della sua assegnazione a qualsivoglia ordine che ne preveda l'ingresso nelle strutture dell'Acquirente o dei suoi clienti. Inoltre, il Fornitore si impegna a non assegnare lavori da effettuare nelle strutture dell'Acquirente o dei suoi clienti, a soggetti che, a seguito delle indagini effettuate, risultino aver subito condanne o essere oggetto di misure di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo nr. 159 del 6 settembre, 2011.
- (d) I limiti imposti dal presente paragrafo dovranno essere integrati dal Fornitore in qualsivoglia subcontratto sottoscritto ai sensi del Contratto ove detto subcontraente esegua l'attività presso le strutture dell'Acquirente o dei suoi clienti.
- (e) L'Acquirente si riserva il diritto di negare, a propria discrezione, l'accesso a qualsivoglia dipendente, agente o subcontraente del Fornitore, alle strutture o ai sistemi dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente.

ARTICOLO 21 - AMBIENTE.

Il Fornitore dichiara e garantisce che rispetterà gli obblighi previsti dal Contratto relativi alle normative e ai regolamenti locali, europei, statali o provinciali applicabili in materia di ambiente, salute e sicurezza. Di volta in volta, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire i certificati attestanti il rispetto del presente articolo, redatti nella forma richiesta dall'Acquirente.

Le seguenti ulteriori condizioni si applicano unicamente alla procedura di *Direct Procurement*:



- (a) Il Fornitore dichiara e garantisce che ogni sostanza chimica componente di o contenuta nei Beni è presente nell'elenco delle sostanze chimiche compilato e pubblicato da: (a) "Administrator of the Environmental Protection Agency" ai sensi del "Toxic Substances Control Act" (15 USC Section 2601 et seq.) e sue modifiche; (b) "European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances" - (EINECS) o "European List of Notified Chemical Substances" - (ELINCS); ovvero (c) qualsivoglia lista equivalente in qualsivoglia altra giurisdizione, comunicata al Fornitore dall'Acquirente ovvero destinazione dei Beni ovvero attraverso la quale il Fornitore sappia transiteranno i Beni. Il Fornitore dichiara e garantisce che ogni sostanza chimica componente di o contenuta nei Beni è, se richiesto, pre-registrata o registrata ai sensi del regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH), non è vietata ai sensi dell'Allegato XVII a detto regolamento e, ove si renda necessaria l'autorizzazione REACH, essa è autorizzata all'uso da parte dell'Acquirente.
- (b) Il Fornitore dovrà notificare all'Acquirente la propria decisione di non pre-registrare o registrare le sostanze per le quali è prevista pre-registrazione o registrazione ai sensi del REACH e componenti di o contenute nei Beni, con un preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza della loro pre-registrazione o registrazione. Sarà compito del Fornitore monitorare la pubblicazione da parte della European Chemicals Agency dell'elenco delle sostanze per le quali è richiesta autorizzazione ai sensi del REACH e comunicare immediatamente all'Acquirente l'eventuale presenza nei Beni di una delle sostanze ufficialmente considerate come atte ad essere elencate tra quelle che necessitano di autorizzazione. Il Fornitore comunicherà all'Acquirente il nome della sostanza con un anticipo tale e con sufficienti dettagli da consentire allo stesso di usare i Beni in sicurezza ovvero di adempiere ai propri obblighi ai sensi del REACH.
- (c) Il Fornitore dichiara e garantisce che nessun Bene contiene: 1) piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE) o altra sostanza pericolosa il cui utilizzo è limitato dalla direttiva UE 2011/65/EU (8 giugno, 2011) (RoHS Directive), e sue modifiche; (2) arsenico, amianto, benzene, bifenili policlorurati (PCBs), tetracloruro di carbonio, berillio o materiali radioattivi; (3) sostanze chimiche vietate ai sensi del protocollo di Montreal volto a ridurre la produzione e l'uso delle sostanze che minacciano lo strato di ozono; (4) sostanze contenute nell'elenco REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) o limitate ai sensi dell'Allegato XVII al REACH; ovvero (5) altre sostanze chimiche il cui uso è proibito/limitato in qualsivoglia altra giurisdizione comunicata al Fornitore dall'Acquirente ovvero destinazione dei Beni ovvero attraverso la quale il Fornitore sappia transiteranno i Beni; tranne diversa pattuizione scritta dell'Acquirente e a meno che il Fornitore non identifichi una deroga applicabile a qualsivoglia restrizione prevista per legge all'inclusione di tali sostanze o materiali pericolosi nei Beni. Su richiesta dell'Acquirente e fatte salve ragionevoli disposizioni di riservatezza che consentano all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi di conformità, il Fornitore fornirà all'Acquirente la composizione chimica, tra cui le proporzioni, di qualsiasi sostanza, preparazione, miscela, lega o bene fornito ai sensi del Contratto, nonché ogni e qualsiasi altra informazione o dato utile relativa alle proprietà di dette sostanze, ad inclusione, ma non limitatamente a test, dati e informazioni relative alla loro eventuale pericolosità.
- (d) Tranne quanto specificatamente stabilito dai disegni di progetto o dalle specifiche, è severamente vietato l'uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio nella fabbricazione dei Beni. E' altrettanto vietato l'uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio per tutte le attrezzature, gli impianti e le apparecchiature utilizzate ai fini di produzione, assemblaggio, collaudo e movimentazione dei Beni, a meno che il Fornitore non ne abbia comunicato in anticipo l'uso all'Acquirente e abbia ottenuto il suo previo consenso scritto. Tale autorizzazione non potrà essere concessa ove esista la potenziale possibilità che i Beni del Fornitore entrino in contatto con articoli contenenti titanio.
- (e) Se il Fornitore si trova fuori dal territorio degli Stati Uniti e spedisce i Beni negli Stati Uniti, a prescindere da quale delle parti sia l'importatore registrato, il Fornitore si impegna a rispettare le limitazioni alle importazioni contenute nell'art. 13 del "Toxic Substance Control Act" (TSCA) 15 U.S.C. 2601 e sue modifiche, a fornire la certificazione TSCA necessaria ai sensi di 19 CFR 12,121, nonché assumere la responsabilità di eventuali multe, penali o responsabilità derivanti dalla violazione della presente disposizione.



- (f) Il Fornitore dichiara e garantisce di aver predisposto un efficace programma atto a garantire che le attività di tutti i fornitori utilizzati dal Fornitore ai fini della fornitura di beni o servizi, parte integrante dei Beni, siano condotte in conformità con il presente articolo.
- (g) Per quanto concerne i Beni, il Fornitore dovrà fornire tutte le informazioni pertinenti, ad inclusione, ma non limitatamente alle schede di sicurezza nella lingua e nel formato richiesto dalla legge del luogo in cui i Beni saranno spediti e ai dati obbligatori di etichettatura, ai sensi dei requisiti applicabili, quali: (1) "Occupational Safety and Health Act (OSHA)" - 29 CFR 1910.1200, o (2) REACH o Direttiva Europea 67/548/EC, e successive modifiche, ove applicabili; e (3) qualsivoglia altra legge, norma o regolamento o requisito simile in qualsivoglia altra giurisdizione comunicata al Fornitore dall'Acquirente ovvero destinazione dei Beni ovvero attraverso la quale il Fornitore sappia transiteranno i Beni. Ognuno dei detti materiali deve essere riferito al *stock* o *part number* del Bene oggetto di consegna. Tra i materiali pericolosi sono ricompresi, non limitatamente a, materiali facenti parte integrante dei Beni consegnati e tali da costituire un potenziale pericolo per danni alle persone o cose, in corso d'uso o di riparazione o di incidenti o atto dispositivo. Tutte le schede di sicurezza e le etichette previste dalla presente clausola, nonché da *HazCom* devono essere fornite all'ufficio Acquisti dell'Acquirente.

ARTICOLO 22 - VARIE.

- (a) Lingua Inglese. Salvo diversa precisazione delle parti, il Contratto, ordini di acquisto, contratti di acquisto, dati e informazioni, avvisi, documenti di trasporto, corrispondenza, nonché ogni altro documento scritto saranno redatti in lingua inglese. Ove sussistano disallineamenti tra termini del Contratto e qualsivoglia traduzione degli stessi in una lingua diversa dall'inglese, farà fede la versione in lingua inglese.
- (b) Legge applicabile. Il Contratto sarà disciplinato dalla legge italiana. Con il Contratto viene esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni, salvo quando espressamente pattuito nel Contratto stesso.
- (c) Rinuncia. L'eventuale mancato esercizio o ritardo nell'esercizio di diritti o rimedi previsti dal Contratto non costituirà rinuncia a far valere detti diritti o rimedi. Qualsiasi rinuncia data non costituisce titolo per future o ulteriori rinunce.
- (d) Modifiche. Qualsiasi rinuncia o modifica del Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e regolarmente sottoscritto dal rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, della parte che si intenderà vincolata dalla stessa.
- (e) Scindibilità delle disposizioni. Se una delle disposizioni del Contratto è o diventa illegittima, invalida o inefficace ai sensi di una qualsiasi legge applicabile, tale disposizione, in quanto scindibile dalle altre disposizioni, dovrà considerarsi rivista ovvero omessa dal Contratto e non pregiudicherà in alcun modo la legittimità, validità o efficacia delle restanti disposizioni.
- (f) Reportistica. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a fornire lo stato di avanzamento relativo alle prestazioni previste dal Contratto. Tale reportistica sarà redatta in una forma accettabile dall'Acquirente.
- (g) Piani di continuità aziendale. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente (o a terzi identificati dall'Acquirente), per iscritto, piani di continuità aziendale e/o protocollo gestione situazioni di crisi.
- (h) Dati finanziari. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente (o a terzi identificati dall'Acquirente) i dati finanziari ricavati dalle registrazioni contabili della società, quali rendiconti di esercizio (bilanci), stato patrimoniale, conto economico e prospetto di analisi dei flussi di cassa, al fine di consentire all'Acquirente di valutare lo stato di salute finanziario del Fornitore. Ove il Fornitore acquisti materie prime direttamente da GE, il Fornitore si dichiara d'accordo sulla messa a disposizione, da parte del fornitore di tali materie prime, all'Acquirente, dei dati contabili del Fornitore.

- (i) Divulgazione informazioni. Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al Contratto ovvero ai propri rapporti commerciali con l'Acquirente, salvo quando richiesto da legge, regolamento, mandato ingiuntivo o provvedimento amministrativo applicabile, senza il previo consenso per iscritto dell'Acquirente. L'autorizzazione scritta dell'Acquirente, ove concessa, è soggetta alla clausola "Riconoscimento della sponsorizzazione" (*Acknowledgement of Sponsorship*) contenuta nel *Prime Contract* dell'Acquirente, ove applicabile. Il Fornitore si impegna a non usare denominazione, immagini fotografiche, logo, marchio ovvero altri segni distintivi dell'Acquirente o delle sue società controllate o collegate senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
- (j) Controversie in materia di lavoro. Il Fornitore si impegna ad informare l'Acquirente in merito a ogni controversia, disputa o contestazione in corso o in essere che possa influenzare negativamente la capacità del Fornitore di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto. L'Acquirente non è vincolato da responsabilità o obblighi ai sensi del contratto collettivo sottoscritto tra il Fornitore ed i propri dipendenti. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Acquirente informazioni in merito ad eventuali organizzazioni sindacali in relazione ai propri dipendenti.
- (k) Diritto reale di garanzia. Nell'eventualità di *items* concessi in garanzia al Fornitore ovvero pagamenti ad avanzamento lavori, il Fornitore è tenuto a concedere all'Acquirente un diritto reale di garanzia su attrezzature, macchinari, diritti contrattuali, magazzino, merci e materie prime, ove detto diritto sia costituito o meno, e su qualsivoglia sostituzione, miglioria, accessorio e accessione fornita dall'Acquirente o acquistata dal Fornitore tramite pagamenti ad avanzamento lavori ovvero acconti versati dall'Acquirente per utilizzo da parte del Fornitore nell'ambito del processo di fabbricazione dei prodotti ordinati dall'Acquirente ai sensi del Contratto. Il Fornitore si impegna ad approntare e fornire ogni documento richiesto dall'Acquirente ai fini di proteggere e mantenere il diritto di garanzia costituito in capo all'Acquirente.
- (l) Offset. Il valore del credito eventualmente derivante da operazioni di *offset* o altra forma di interscambi in compensazione ai sensi del Contratto maturerà unicamente a beneficio dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Acquirente ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da qualsivoglia *offset*/interscambi in compensazione straniero.
- (m) Guida all'integrità. Il Fornitore dichiara e garantisce all'Acquirente di aver preso atto della normativa in vigore, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, più specificatamente, del disposto del decreto legislativo nr. 231 dell'8 giugno 2001 ("Decreto Legislativo nr. 231/2001"). A tale proposito, il Fornitore dichiara di aver visionato e di conoscere il "Codice di Condotta Avio Aero per i Fornitori" ai sensi del Decreto Legislativo nr. 231/2001, "231 Guidelines for Avio Aero Group Foreign Companies", ovvero l'estratto dal "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche" pubblicato sul sito internet di GE Avio: <http://www.avioaero.com>. Il Fornitore dichiara e garantisce di mantenere comportamenti corretti e trasparenti e che il proprio agire è improntato a elevati standard di etica, integrità personale e professionale. Il Fornitore dichiara e garantisce di aver efficacemente adottato ed attuato procedure e comportamenti volti a prevenire i reati previsti dal Decreto Legislativo nr. 231/2001 e di aver sensibilizzato i propri dipendenti, agenti, subcontraenti e rappresentanti. Il Fornitore si impegna ad osservare ogni procedura, comportamento ed istruzione per la durata del Contratto. Pertanto, il Fornitore si impegna a mantenere comportamenti corretti e trasparenti e a prevenire ogni tipo di attività fraudolenta e illecita da parte dei propri dipendenti, agenti, subcontraenti e rappresentanti. In caso di violazione delle suddette previsioni, l'Acquirente si riserva il diritto di: (i) sospendere l'esecuzione del Contratto, a mezzo lettera raccomandata al Fornitore contenente, in breve, ogni informazione, ad inclusione di comunicati stampa, relativa ad eventuali circostanze o procedimenti legali ragionevolmente derivabili dal mancato adempimento dei suesposti obblighi da parte del Fornitore; e/o (ii) recedere da, anche durante l'esecuzione dello stesso, o risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi e agli effetti dell'art. 5 par. a). Ai fini dell'esercizio dei diritti previsti ai suesposti par. (i) e (ii), ogni costo o spesa extra direttamente o indirettamente derivante o risultante dal mancato adempimento dei suesposti obblighi, sarà a carico del Fornitore. Inoltre, il Fornitore è responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal mancato adempimento delle proprie obbligazioni ed è tenuto a

manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi azione promossa da terzi e derivante da detto inadempimento del Fornitore.

- (n) Diritti di auditing. L'Acquirente avrà il diritto di sottoporre a revisione contabile tutti i libri e le registrazioni contabili del Fornitore attinenti il Contratto, nonché di effettuare ogni ragionevole ispezione delle infrastrutture del Fornitore al fine di verificarne la conformità con il Contratto. In caso di non conformità, l'Acquirente potrà prendere i provvedimenti appropriati ad inclusione della risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 5 (a).
- (o) Sopravvivenza. Ogni diritto, dovere e obbligazione la cui applicazione sia, per loro natura, prevista anche dopo la scadenza del Contratto, sopravvive all'esecuzione del Contratto.
- (p) Istituzioni No-Profit. Ove il Fornitore sia un'istituzione senza fini di lucro, le suestese condizioni saranno modificate come segue:
- i) Eventuali riferimenti a risarcimenti saranno limitati a quanto consentito per legge.
 - ii) Le operazioni in compensazione non sono applicabili alle istituzioni no profit.
 - iii) La legge applicabile sarà quella della del luogo di costituzione dell'istituzione senza fini di lucro.
- (q) Privacy (decreto legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003).
- i) GE Avio S.r.l.: Con la definizione "Dato Personale" si intende qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Per "Dato Personale del Fornitore" si intende qualsiasi dato personale legato a persona fisica, comunicato dallo stesso o raccolto da banche dati di pubblico dominio anche per il tramite di terze parti. Salvo non sia espressamente vietato da disposizioni di legge applicabili, GE Avio S.r.l. – Titolare del Trattamento - potrà comunicare i dati personali del Fornitore anche ad altre società del Gruppo General Electric ed a terzi fornitori di servizi, i quali, potranno raccogliere, utilizzare, trasferire, archiviare o comunque processare tali Informazioni (collettivamente "Trattare") nelle varie giurisdizioni in cui essi operano per ottemperare a requisiti regolamentari, per verificare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse, per controllare la qualità e la gestione del rischio, ovvero, per fini contabili nonché per la fornitura di altri servizi di supporto amministrativo (collettivamente "Finalità di Trattamento"). I dati personali raccolti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e devono altresì essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. Il Fornitore garantisce che i dati personali da lui stesso comunicati sono esatti ed eventualmente aggiornati e sono stati ottenuti e trattati in conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili. Il conferimento dei dati personali a GE Avio S.r.l. non è obbligatorio per legge, salvo che per le finalità antiriciclaggio e contabili, tuttavia, l'eventuale rifiuto di fornire a GE Avio S.r.l. i dati personali richiesti potrebbe impedire a GE Avio S.r.l. di instaurare o di proseguire il rapporto commerciale con il Fornitore. GE Avio S.r.l. eseguirà il "Trattamento dei Dati Personali" nel rispetto delle leggi, dei regolamenti applicabili e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali potranno essere trattati da parte dei responsabili del trattamento nonché degli incaricati del trattamento dei dati nominati da GE Avio S.r.l., il cui elenco è disponibile facendone richiesta al responsabile pro-tempore dell'Ente Relazioni Industriali, domiciliato per la carica presso GE Avio S.r.l. Via I Maggio, 99 – 10040 Rivalta di Torino (TO) – Italia. GE Avio S.r.l. chiederà a chiunque fornisca Servizi relativi al Trattamento dei Dati Personali per conto della stessa di rispettare le leggi e i regolamenti di volta in volta applicabili. GE Avio S.r.l. rammenta infine che l'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se

vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta. Il Fornitore, anche per il tramite dei suoi collaboratori (amministratori, dipendenti e/o agenti), potrà eventualmente venire a conoscenza di dati personali relativi a persone fisiche dipendenti e/o comunque collegate a GE Avio S.r.l.; pertanto, dovrà trattare tali dati solo sulla base della necessità e nella misura necessaria per eseguire il Servizio o per effettuare ulteriori istruzioni scritte da parte di GE Avio S.r.l.. Il Fornitore dovrà adottare misure tecniche e organizzative tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati, così come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, nel caso si dovesse comunque verificare una qualsiasi violazione della sicurezza, anche potenziale, o accesso non autorizzato, che coinvolga i dati personali precedentemente citati, il Fornitore dovrà informare immediatamente GE Avio S.r.l. dandone una descrizione dettagliata dell'accaduto, il tipo di dati oggetto dell'infrazione e qualsiasi altra informazione utile. GE Avio S.r.l. potrà chiedere eventuali ulteriori informazioni al Fornitore in merito alla violazione. Il Fornitore accetta di agire immediatamente e a proprie spese, indagando sulla violazione, al fine di recuperare gli effetti della stessa (mettendo in atto le azioni necessarie a prevenire il ripetersi dell'accaduto). GE Avio S.r.l. dovrà preventivamente approvare il contenuto di qualsiasi comunicazione, avviso, comunicato stampa o segnalazione relativa a qualsiasi violazione della sicurezza ("Note sulla privacy") prima di qualsiasi pubblicazione o della comunicazione a terzi. Il Fornitore si impegna inoltre a sostenere i costi e/o le perdite in cui GE Avio S.r.l. potrà incorrere in seguito alla violazione.

- ii) Getti Speciali S.r.l.: Con la definizione "Dato Personale" si intende qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Per "Dato Personale del Fornitore" si intende qualsiasi dato personale legato a persona fisica, comunicato dallo stesso o raccolto da banche dati di pubblico dominio anche per il tramite di terze parti. Salvo non sia espressamente vietato da disposizioni di legge applicabili, Getti Speciali S.r.l. – Titolare del Trattamento - potrà comunicare i dati personali del Fornitore anche ad altre società del Gruppo General Electric ed a terzi fornitori di servizi, i quali, potranno raccogliere, utilizzare, trasferire, archiviare o comunque processare tali Informazioni (collettivamente "Trattare") nelle varie giurisdizioni in cui essi operano per ottemperare a requisiti regolamentari, per verificare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse, per controllare la qualità e la gestione del rischio, ovvero, per fini contabili nonché per la fornitura di altri servizi di supporto amministrativo (collettivamente "Finalità di Trattamento"). I dati personali raccolti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e devono altresì essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. Il Fornitore garantisce che i dati personali da lui stesso comunicati sono esatti ed eventualmente aggiornati e sono stati ottenuti e trattati in conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili. Il conferimento dei dati personali a Getti Speciali S.r.l. non è obbligatorio per legge, salvo che per le finalità antiriciclaggio e contabili, tuttavia, l'eventuale rifiuto di fornire a Getti Speciali S.r.l. i dati personali richiesti, potrebbe impedire a Getti Speciali S.r.l. di instaurare o di proseguire il rapporto commerciale con il Fornitore. Getti Speciali S.r.l. eseguirà il "Trattamento dei Dati Personali" nel rispetto delle leggi, dei regolamenti applicabili e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali potranno essere trattati da parte dei responsabili del trattamento nonché degli incaricati del trattamento dei dati nominati da Getti Speciali S.r.l., il cui elenco è disponibile facendone richiesta al Titolare del Trattamento, rappresentato per la carica dal Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso Getti Speciali S.r.l. Strada del Drosso, 145 – 10135 Torino (TO) – Italia. Getti Speciali S.r.l. chiederà a chiunque fornisca Servizi relativi al Trattamento dei Dati



Personali per conto della stessa di rispettare le leggi e i regolamenti di volta in volta applicabili. Getti Speciali S.r.l. rammenta infine che l'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta. Il Fornitore, anche per il tramite dei suoi collaboratori (amministratori, dipendenti e/o agenti), potrà eventualmente venire a conoscenza di dati personali relativi a persone fisiche dipendenti e/o comunque collegate a Getti Speciali S.r.l.; pertanto, dovrà trattare tali dati solo sulla base della necessità e nella misura necessaria per eseguire il Servizio o per effettuare ulteriori istruzioni scritte da parte di Getti Speciali S.r.l.. Il Fornitore dovrà adottare misure tecniche e organizzative tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati, così come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, nel caso si dovesse comunque verificare una qualsiasi violazione della sicurezza, anche potenziale, o accesso non autorizzato, che coinvolga i dati personali precedentemente citati, il Fornitore dovrà informare immediatamente Getti Speciali S.r.l. dandone una descrizione dettagliata dell'accaduto, il tipo di dati oggetto dell'infrazione e qualsiasi altra informazione utile. Getti Speciali S.r.l., potrà chiedere eventuali ulteriori informazioni al Fornitore in merito alla violazione. Il Fornitore accetta di agire immediatamente e a proprie spese, indagando sulla violazione, al fine di recuperare gli effetti della stessa (mettendo in atto le azioni necessarie a prevenire il ripetersi dell'accaduto). Getti Speciali S.r.l. dovrà preventivamente approvare il contenuto di qualsiasi comunicazione, avviso, comunicato stampa o segnalazione relativa a qualsiasi violazione della sicurezza ("Note sulla privacy") prima di qualsiasi pubblicazione o della comunicazione a terzi. Il Fornitore si impegna inoltre a sostenere i costi e/o le perdite in cui Getti Speciali S.r.l. potrà incorrere in seguito alla violazione.



ALLEGATO I: LE SEGUENTI CLAUSOLE SONO APPLICABILI A TUTTI I SUBCONTRACTS SOTTOSCRITTI CON IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI

01. SPEDIZIONI DIRETTE AL GOVERNO U.S.A.: Ove si debbano effettuare consegne di Beni ricomprendenti dati previsti dal Contratto direttamente al Governo U.S.A., il Fornitore si impegna ad approntare e distribuire il modulo DOD 250, *Material Inspection and Receiving Report*, ai sensi del *DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement)*, parte 53. Il Fornitore è tenuto ad includere una clausola simile in ogni *subcontract* sottoscritto ai sensi del Contratto, ove si preveda che il *subcontractor* effettui consegne direttamente al Governo degli Stati Uniti.
02. **Clausola di NON DISCRIMINAZIONE²**: Il Fornitore dichiara di aver preso atto dei e di conformarsi ai requisiti del *Code of Federal Regulation - 41 CFR §§ 60-300.5(a) e 60-741.5(a)*, che vieta la discriminazione nei confronti di persone fisiche qualificate in quanto veterani o affetti da disabilità, e pone il requisito di *affirmative action* da parte dei *subcontractors* interessati in relazione all'assunzione e promozione di veterani dotati delle necessarie qualifiche e di persone affette da disabilità.
03. CLAUSOLE SUPPLETIVE FAR e DFAR: Le seguenti clausole, nonché le clausole che, per legge o regolamento, devono fluire a cascata nei contratti con i *subcontractors*, contenute in versioni posteriori degli Allegati I e II in vigore alla data di eventuali ordini emessi ai sensi del Contratto, costituiscono parte integrante del Contratto, nella misura in cui esse sono applicabili al Prime Contract dell'Acquirente ovvero a un contraente di livello superiore del Governo degli Stati Uniti. Ove applicabili, "Governo", "Contracting Officer" e altri termini simili stanno ad indicare l'Acquirente e "Contractor" e termini simili il Fornitore. Il testo completo delle singole clausole può essere scaricato al seguente indirizzo URL: <http://farsite.hill.af.mil/vfar1.htm>.

CLAUSOLE FAR

52.202-1	DEFINITION
52.203-3	GRATUITIES
52.203-5	COVENANT AGAINST CONTINGENT FEES
52.203-6	RESTRICTIONS ON SUBCONTRACTOR SALES TO THE GOVERNMENT
52.203-7	ANTI-KICKBACK PROCEDURES (Si applica quando il Contratto eccede la soglia prevista per l'accesso alla procedura ristretta semplificata per l'acquisto - "Simplified Acquisition Threshold ("SAT"); Nota bene: ad esclusione del Par. (c)(1).
52.203-10	PRICE OR FEE ADJUSTMENT FOR ILLEGAL OR IMPROPER ACTIVITY
52.203-12	LIMITATION ON PAYMENTS TO INFLUENCE CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS
52.203-13 ¹	CONTRACTOR CODE OF BUSINESS ETHICS AND CONDUCT (Si applica quando il valore del Contratto supera \$5.000.000 ed il periodo previsto per l'esecuzione dello stesso è maggiore di 120 giorni)
52.203-14 ²	DISPLAY OF HOTLINE POSTER(S) (Si applica quando il valore del Contratto supera \$5.000.000)
52.204-2	SECURITY REQUIREMENTS
52.204-4	PRINTED OR COPIED DOUBLE-SIDED ON POSTCONSUMER FIBER CONTENT PAPER
52.204-9	PERSONAL IDENTITY VERIFICATION OF CONTRACTOR PERSONNEL
52.204-10	REPORTING EXECUTIVE COMPENSATION AND FIRST TIER SUBCONTRACT AWARDS (Nota bene: Il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta dall'Acquirente ai sensi della presente clausola e prende atto che tali informazioni verranno rese pubbliche)
52.209-6	PROTECTING THE GOVERNMENT'S INTEREST WHEN SUBCONTRACTING WITH CONTRACTORS DEBARRED, SUSPENDED, OR PROPOSED FOR DEBARMENT
52.211-5	MATERIAL REQUIREMENTS
52.211-15	DEFENSE PRIORITY AND ALLOCATION REQUIREMENTS
52.212-4 ¹	CONTRACT TERMS AND CONDITIONS - COMMERCIAL ITEMS (è applicabile solo il par. (I))



52.215-2	AUDIT AND RECORDS—NEGOTIATION
52.215-10	PRICE REDUCTION FOR DEFECTIVE CERTIFIED COST OR PRICING DATA
52.215-12	SUBCONTRACTOR CERTIFIED COST OR PRICING DATA
52.215-13	SUBCONTRACTOR CERTIFIED COST OR PRICING DATA – MODIFICATIONS
52.215-14	INTEGRITY OF UNIT PRICES
52.215-15	PENSION ADJUSTMENTS AND ASSET REVERSIONS
52-215-18	REVERSION OR ADJUSTMENT OF PLANS FOR POSTRETIREMENT BENEFITS (PRB) OTHER THAN PENSIONS
52.215-19	NOTIFICATION OF OWNERSHIP CHANGES
52.215-20	REQUIREMENTS FOR CERTIFIED COST OR PRICING DATA AND DATA OTHER THAN CERTIFIED COST OR PRICING DATA
52.215-21	REQUIREMENTS FOR CERTIFIED COST OR PRICING DATA AND DATA OTHER THAN CERTIFIED COST OR PRICING DATA—MODIFICATIONS
52.215-22	LIMITATIONS ON PASS-THROUGH CHARGES – IDENTIFICATION OF SUBCONTRACT EFFORT
52.215-23	LIMITATIONS ON PASS-THROUGH CHARGES
52.219-8 ^{1&2}	UTILIZATION OF SMALL BUSINESS CONCERNS (Si applica solo quando il Contratto eccede la soglia prevista per l'accesso alla procedura ristretta semplificata per l'acquisto – “Simplified Acquisition Threshold – “SAT” e si aprirebbe a opportunità di <i>subcontracting</i>)
52.219-9 ²	SMALL BUSINESS CONTRACTING PLAN
52.222-3 ²	CONVICT LABOR
52.222-4 ²	CONTRACT WORK HOURS AND SAFETY STANDARDS ACT – OVERTIME COMPENSATION
52.222-17 ¹	NONDISPLACEMENT OF QUALIFIED WORKERS (Si applica quando il Contratto eccede la soglia prevista per l'accesso alla procedura ristretta semplificata per l'acquisto – “Simplified Acquisition Threshold – “SAT” e si tratta di (1) un contratto di servizi, come definito in 22.001, (2) succedaneo ad un contratto che disciplina l'esecuzione dello stesso lavoro o di lavoro similare nello stesso luogo, e (3) non sono previste deroghe ai sensi di 22.1203-2 o rinunce ai sensi di 22.1203-3)
52.222-19	CHILD LABOR – COOPERATION WITH AUTHORITIES AND REMEDIES
52.222-20 ²	WALSH-HEALEY PUBLIC CONTRACTS ACT
52.222-21	PROHIBITION OF SEGREGATED FACILITIES
52.222-26 ^{1&2}	EQUAL OPPORTUNITY
52.222-35 ^{1&2}	EQUAL OPPORTUNITY FOR VETERANS
52.222-36 ^{1&2}	AFFIRMATIVE ACTION FOR WORKERS WITH DISABILITIES
52.222-37	EMPLOYMENT REPORTS ON VETERANS
52.222-40 ^{1&2}	NOTIFICATION OF EMPLOYEE RIGHTS UNDER THE NATIONAL LABOR RELATIONS ACT
52.222-41 ¹	SERVICE CONTRACT ACT OF 1965 (Per ogni Contratto soggetto al “Service Contract Act”, l'Acquirente è tenuto ad includere un <i>remark</i> specificante l'applicabilità dello stesso. Il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente i dati relativi al sistema salariale, ove richiesti, che saranno sottoposti all'attenzione del “Contracting Officer” e potrà dare inizio all'esecuzione delle prestazioni solo posteriormente al ricevimento della <i>final wage determination</i> da parte dell'Acquirente.
52.222-50 ¹	COMBATTING TRAFFICKING IN PERSONS
52.222-54 ^{1&2}	EMPLOYMENT ELIGIBILITY VERIFICATION
52.223-3	HAZARDOUS MATERIAL IDENTIFICATION AND MATERIAL SAFETY DATA
52.223-15	ENERGY EFFICIENCY IN ENERGY-CONSUMING PRODUCTS
52.223-18	ENCOURAGING CONTRACTOR POLICIES TO BAN TEXT MESSAGING WHILE DRIVING
52.225-1	BUY-AMERICAN ACT-SUPPLIES
52.225-2	BUY AMERICAN ACT CERTIFICATE
52.225-5	TRADE AGREEMENTS
52.225-8	DUTY-FREE ENTRY (Si applica in caso di importazione dei Beni nel territorio doganale degli Stati Uniti)
52.225-13	RESTRICTIONS ON CERTAIN FOREIGN PURCHASES
52.226-1	UTILIZATION OF INDIAN ORGANIZATIONS AND INDIAN-OWNED ECONOMIC ENTERPRISES
52.227-1	AUTHORIZATION AND CONSENT



52.227-2	NOTICE AND ASSISTANCE REGARDING PATENT AND COPYRIGHT INFRINGEMENT
52.227-9	REFUND OF ROYALTIES
52.227-10	FILING OF PATENT APPLICATIONS--CLASSIFIED SUBJECT MATTER
52.227-11	PATENT RIGHTS-OWNERSHIP BY THE CONTRACTOR
52.227-13	PATENT RIGHTS-OWNERSHIP BY THE GOVERNMENT
52.228-3	WORKER'S COMPENSATION INSURANCE (DEFENSE BASE ACT)
52.228-4	WORKER'S COMPENSATION AND WAR-HAZARD INSURANCE OVERSEAS
52.228-5	INSURANCE – WORK ON A GOVERNMENT INSTALLATION
52.230-2	COST ACCOUNTING STANDARDS (Si applica quando il Contratto è soggetto a <i>Cost Accounting Standards</i>)
52.230-3	DISCLOSURE AND CONSISTENCY OF COST ACCOUNTING PRACTICES (Si applica quando il Contratto è sottoposto a <i>Cost Accounting Standards</i>)
52.230-4	DISCLOSURE AND CONSISTENCY OF COST ACCOUNTING PRACTICES – FOREIGN CONCERNS (Si applica quando il Contratto è sottoposto a <i>Cost Accounting Standards</i> ed il Fornitore si situa fuori dal territorio degli Stati Uniti)
52.230-5	DISCLOSURE AND CONSISTENCY OF COST ACCOUNTING PRACTICES – FOREIGN CONCERNS (Si applica quando il Contratto è sottoposto a <i>Cost Accounting Standards</i> ed il Fornitore si situa fuori dal territorio degli Stati Uniti)
52.230-6	COST ACCOUNTING STANDARDS – EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Si applica quando il Contratto è sottoposto a <i>Cost Accounting Standards</i> ed il Fornitore è un'istituzione operante nel settore didattico – “ <i>Educational Institution</i> ”)
	ADMINISTRATION OF COST ACCOUNTING STANDARDS (Si applica quando il Contratto è sottoposto a <i>Cost Accounting Standards</i>)
52.232-16	PROGRESS PAYMENTS
52.232-32	PERFORMANCE-BASED PAYMENTS
52.232-40 ¹	PROVIDING ACCELERATED PAYMENTS TO SMALL BUSINESS SUBCONTRACTORS (Si applica quando il Contratto coinvolge piccole imprese ed il Fornitore riceve dall'Acquirente pagamenti anticipati)
52.234-1	INDUSTRIAL RESOURCES DEVELOPED UNDER DEFENSE PRODUCTIONS ACT TITLE III
52.242-15	STOP-WORK ORDER
52.244-5	COMPETITION IN SUBCONTRACTING
52.244-6	SUBCONTRACTS FOR COMMERCIAL ITEMS
52.245-1	GOVERNMENT PROPERTY (Nota bene: “ <i>Government Property</i> ” - Verifica e rendicontazione saranno effettuate in conformità con il <i>Purchaser's Tooling Supplement</i> , Remark E21)
52.245-9	USE AND CHARGES (Nota bene: Il Fornitore è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'uso di <i>Government Property</i> a fini di supporto dei propri sforzi ai sensi di un codice diverso dal codice ad esso assegnato; tale richiesta viene presentata secondo i requisiti definiti dall'Acquirente, accessibili al seguente indirizzo: http://www.geaviation.com/aboutgeae/doingbusinesswith/geae_po_requirements.html)
52.247-1	COMMERCIAL BILL OF LADING NOTATIONS
52.247-63	PREFERENCE FOR U.S.-FLAG AIR CARRIERS
52.247-64 ¹	PREFERENCE FOR PRIVATELY OWNED U.S.-FLAG COMMERCIAL VESSELS (Si applica a spedizioni di Beni a mezzo linea oceanica)
52.248-1	VALUE ENGINEERING
52.249-2	TERMINATION FOR CONVENIENCE
52.249-5	TERMINATION FOR CONVENIENCE OF THE GOVERNMENT (Si applica quando il Fornitore è un'istituzione operante nel settore didattico o altra istituzione senza fine di lucro) (Eliminare par. (h), al par. (c) modificare “120 giorni” in “60 giorni” e al par. (d) “1 anno” in “60 giorni”)
52.249-8	TERMINATION FOR DEFAULT
52.249-14	EXCUSABLE DELAYS
52.202-1	DEFINITIONS
52.203-3	GRATUITIES
52.203-5	COVENANT AGAINST CONTINGENT FEES
52.203-6	RESTRICTIONS ON SUBCONTRACTOR SALES TO THE GOVERNMENT



DOD FAR SUPPLEMENT (DFARS) – CLAUSOLE SUPPLETIVE DOD

252.203-7001	PROHIBITION ON PERSONS CONVICTED OF FRAUD OR OTHER DEFENSE-CONTRACT-RELATED FELONIES
252.203-7003 ¹	AGENCY OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
252.203-7004 ²	DISPLAY OF FRAUD HOTLINE POSTERS (Si applica quando il valore del Contratto supera \$5.000.000)
252.204-7000	DISCLOSURE OF INFORMATION
252.204-7012	SAFEGUARDING OF UNCLASSIFIED CONTROLLED TECHNICAL INFORMATION (Si applica quando il Contratto prevede l'accesso a dati tecnici controllati non classificati come "riservati" residenti nei o tali da transitare attraverso i sistemi informatici non classificati come "riservati" del Fornitore)
252.209-7004	SUBCONTRACTING WITH FIRMS THAT ARE OWNED OR CONTROLLED BY THE GOVERNMENT OF A TERRORIST COUNTRY
252.211-7000	ACQUISITION STREAMLINING
252.211-7003 ¹	ITEM IDENTIFICATION AND VALUATION
252.215-7000	PRICING ADJUSTMENTS
252.219-7003 ²	SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (DOD CONTRACTS)
252.222-7006	RESTRICTIONS ON THE USE OF MANDATORY ARBITRATION AGREEMENTS
252.223-7008 ¹	PROHIBITION OF HEXAVALENT CHROMIUM
252.225-7001	BUY AMERICAN ACT AND BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM
252.225-7002	QUALIFYING COUNTRY SOURCES AS SUBCONTRACTORS
252.225-7006	QUARTERLY REPORTING OF ACTUAL CONTRACT PERFORMANCE OUTSIDE THE UNITED STATES
252.225.7007	PROHIBITION ON ACQUISITION OF UNITED STATES MUNITIONS LIST ITEMS FROM COMMUNIST CHINESE MILITARY COMPANIES
252.225-7009 ¹	RESTRICTION ON ACQUISITION OF CERTAIN ARTICLES CONTAINING SPECIALTY METALS (Si applica quando i Beni contengono metalli speciali; Nota bene: non sono consentite deroghe senza previa notifica al Fornitore e previa autorizzazione dell'Acquirente. Si esclude espressamente il Par. (d) di questa clausola)
252.225-7013	DUTY-FREE ENTRY (Si applica nell'eventualità in cui la fornitura di componenti provenga da un paese approvato/riconosciuto, ovvero da un paese non riconosciuto e si preveda che i diritti doganali eccedano \$200 per unità)
252.225-7015	RESTRICTION ON ACQUISITION OF HAND OR MEASURING TOOLS
252.225-7016 ¹	RESTRICTION ON ACQUISITION OF BALL AND ROLLER BEARINGS (Si applica quando il Contratto prevede che il Fornitore fornisca cuscinetti a sfera e a rulli non facenti parte di un assemblaggio)
252.225-7021	TRADE AGREEMENTS
252.225-7022	TRADE AGREEMENTS CERTIFICATE- INCLUSION OF IRAQI END PRODUCTS
252.225-7025	RESTRICTION ON ACQUISITION OF FORGINGS
252.225-7028 ¹	EXCLUSIONARY POLICIES AND PRACTICES OF FOREIGN GOVERNMENTS
252.225-7030	RESTRICTION ON ACQUISITION OF CARBON, ALLOY, AND ARMOR STEEL PLATE
252.225-7032	WAIVER OF UNITED KINGDOM LEVIES - EVALUATION OF OFFERS
252.225-7033	WAIVER OF UNITED KINGDOM LEVIES
252.225-7036	BUY AMERICAN ACT- FREE TRADE AGREEMENT - BALANCE OF PAYMENTS
252.225-7037	EVALUATION OF OFFERS FOR AIR CIRCUIT BREAKERS
252.225-7038 ¹	RESTRICTION ON ACQUISITION OF AIR CIRCUIT BREAKERS
252.225-7048	EXPORT-CONTROLLED ITEMS
252.225-7993	PROHIBITION ON CONTRACTING WITH THE ENEMY IN THE UNITED STATES CENTRAL COMMAND THEATER OF OPERATIONS
252.225-7994	ADDITIONAL ACCESS TO CONTRACTOR AND SUBCONTRACTOR RECORDS IN THE UNITED STATES CENTRAL COMMAND THEATER OF OPERATIONS
252.226-7001 ¹	UTILIZATION OF INDIAN ORGANIZATIONS, INDIAN-OWNED ECONOMIC ENTERPRISES, AND NATIVE HAWAIIAN SMALL BUSINESS CONCERNS
252.227-7013 ¹	RIGHTS IN TECHNICAL DATA-NONCOMMERCIAL ITEMS (Si applica nel caso in cui il Contratto preveda la



	fornitura di dati tecnici)
252.227-7014	RIGHTS IN NONCOMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE AND NONCOMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE DOCUMENTATION
252.227-7015 ¹	TECHNICAL DATA—COMMERCIAL ITEMS
252.227-7016	RIGHTS IN BID OR PROPOSAL INFORMATION
252.227-7017	IDENTIFICATION AND ASSERTION OF USE, RELEASE, OR DISCLOSURE RESTRICTIONS
252.227-7018	RIGHTS IN NONCOMMERCIAL TECHNICAL DATA AND COMPUTER SOFTWARE--SMALL BUSINESS INNOVATIVE RESEARCH (SBIR) PROGRAM
252.227-7019	VALIDATION OF ASSERTED RESTRICTIONS – COMPUTER SOFTWARE
252.227-7020	RIGHTS IN SPECIAL WORKS
252.227-7021	RIGHTS IN DATA--EXISTING WORKS
252.227-7025	LIMITATIONS ON THE USE OR DISCLOSURE OF GOVERNMENT-FURNISHED INFORMATION MARKED WITH RESTRICTIVE LEGENDS
252.227-7026	DEFERRED DELIVERY OF TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE
252.227-7027	DEFERRED ORDERING OF TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE
252.227-7028	TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE PREVIOUSLY DELIVERED TO THE GOVERNMENT
252.227-7030	TECHNICAL DATA—WITHHOLDING OF PAYMENT (Si applica nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di dati tecnici)
252.227-7032	RIGHTS IN TECHNICAL DATA AND COMPUTER SOFTWARE (FOREIGN)
252.227-7037 ¹	VALIDATION OF RESTRICTIVE MARKINGS ON TECHNICAL DATA (Si applica nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di dati tecnici)
252.227-7038	PATENT RIGHTS-OWNERSHIP BY THE CONTRACTOR (LARGE BUSINESS)
252.227-7039	PATENTS--REPORTING OF SUBJECT INVENTIONS
252.232-7004	DOD PROGRESS PAYMENT RATES
252.234-7002	EARNED VALUE MANAGEMENT SYSTEM
252.235-7003	FREQUENCY AUTHORIZATION
252.236-7013	REQUIREMENT FOR COMPETITION OPPORTUNITY FOR AMERICAN STEEL PRODUCERS, FABRICATORS, AND MANUFACTURERS
252.239-7018 ¹	SUPPLY CHAIN RISK (Si applica quando il Contratto prevede lo sviluppo o la consegna di "information technology", acquisita come servizio o fornitura)
252.243-7001	PRICING OF CONTRACT MODIFICATIONS
252.244-7000	SUBCONTRACTS FOR COMMERCIAL ITEMS AND COMMERCIAL COMPONENTS (DOD CONTRACTS)
252.246-7001	WARRANTY OF DATA (Si applica nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di dati tecnici)
252.246-7003 ¹	NOTIFICATION OF POTENTIAL SAFETY ISSUES
252.246-7007 ¹	CONTRACTOR COUNTERFEIT ELECTRONIC PART DETECTION AND AVOIDANCE SYSTEM
252.247-7023 ¹	TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA
252.247-7024 ¹	NOTIFICATION OF TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA
252.249-7002	NOTIFICATION OF ANTICIPATED CONTRACT TERMINATION OR REDUCTION
5252.227-9507	NOTICE REGARDING THE DISSEMINATION OF EXPORT-CONTROLLED TECHNICAL DATA (NAVAIR)
252.203-7001	PROHIBITION ON PERSONS CONVICTED OF FRAUD OR OTHER DEFENSE-CONTRACT-RELATED FELONIES
252.203-7003 ¹	AGENCY OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
252.203-7004 ²	DISPLAY OF FRAUD HOTLINE POSTERS (Si applica quando il valore del Contratto supera \$5.000.000)
252.204-7000	DISCLOSURE OF INFORMATION
252.204-7012	SAFEGUARDING OF UNCLASSIFIED CONTROLLED TECHNICAL INFORMATION (Si applica quando il Contratto prevede l'accesso a dati tecnici controllati non classificati come "riservati" residenti nei o tali da transitare attraverso i sistemi informatici non classificati come "riservati" del Fornitore)
252.209-7004	SUBCONTRACTING WITH FIRMS THAT ARE OWNED OR CONTROLLED BY THE GOVERNMENT OF A TERRORIST COUNTRY



OVE UN ORDINE SIA EMESSO AI SENSI E PER EFFETTO DI UN "PRIME CONTRACT" NASA (NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION), SI APPLICHERANNO LE SEGUENTI CLAUSOLE SUPPLETIVE:

- 1852.204-76 SECURITY REQUIREMENTS FOR UNCLASSIFIED INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCES
- 1852.208-81 RESTRICTIONS ON PRINTING AND DUPLICATING
- 1852.217-70 PROPERTY ADMINISTRATION AND REPORTING
- 1852.219-74 USE OF RURAL AREA SMALL BUSINESSES
- 1852.219-75 SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING REPORTING
- 1852.219-76 NASA 8PERCENT GOAL
- 1852.223-70 SAFETY AND HEALTH
- 1852.227-11 PATENT RIGHTS-RETENTION BY THE CONTRACTOR (SHORT FORM)
- 1852.227-14 RIGHTS IN DATA – GENERAL
- 1852.227-70 NEW TECHNOLOGY
- 1852.227-71 REQUESTS FOR WAIVER OF RIGHTS TO INVENTIONS
- 1852.227-72 DESIGNATION OF NEW TECHNOLOGY REPRESENTATIVE AND PATENT REPRESENTATIVE
- 1852.227-85 INVENTION REPORTING AND RIGHTS – FOREIGN
- 1852.242-73 NASA CONTRACTOR FINANCIAL MANAGEMENT REPORTING
- 1852.244-70 GEOGRAPHIC PARTICIPATION IN THE AEROSPACE PROGRAM
- 1852.245-73 FINANCIAL REPORTING OF NASA PROPERTY IN THE CUSTODY OF CONTRACTORS

OVE UN ORDINE SIA EMESSO AI SENSI DI UN "PRIME CONTRACT" DEL DIPARTIMENTO DELLA SICUREZZA INTERNA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA - HOMELAND SECURITY (HSAR) – SI APPLICHERANNO LE SEGUENTI CLAUSOLE SUPPLETIVE "HSAR":

- 3052.219-70 SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PROGRAM REPORTING

¹ Ove il Contratto preveda l'acquisto di *Commercial Item*, quali definiti in 52.244-6, allora si applicheranno unicamente queste clausole.

² La clausola non è applicabile ai fornitori internazionali nel caso in cui l'opera sia eseguita fuori dal territorio degli Stati Uniti e del suo demanio.



ALLEGATO II: CONDIZIONI E TERMINI SUPPLETIVI PER "COST REIMBURSEMENT ORDERS"

Il presente Allegato II integra l'Allegato I ed è applicabile unicamente agli ordini per richieste di rimborso costi concessi ai sensi e per effetto di un *Prime contract* o contratti di grado più elevato del Governo degli Stati Uniti d'America.

LE SEGUENTI CLAUSOLE INTEGRANO LE CLAUSOLE CONTENUTE NELL'ALLEGATO I:

52.216-7	ALLOWABLE COST AND PAYMENT
52.216-8	FIXED FEE
52.216-10	INCENTIVE FEE
52.232-20	LIMITATION OF COST
52.242-1	NOTICE OF INTENT TO DISALLOW COSTS
52.242-15	STOP WORK ORDER
52.246-8	INSPECTION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT – COST REIMBURSEMENT
52.249-14	EXCUSABLE DELAYS
52.228-7	INSURANCE-LIABILITY TO THIRD PERSONS
52.232-22	LIMITATION OF FUNDS

.....

ALLEGATO III: REQUISITI MINISTERO DIFESA ITALIANO (IT MOD)

Requisiti IT MOD: Le parti danno atto che i Beni e i Servizi, in tutto o in parte, oggetto del Contratto, possano essere utilizzati al fine di soddisfare i requisiti a sostegno dell'esecuzione delle obbligazioni dell'Acquirente ai sensi e per effetto di un contratto o subcontratto sottoscritto con il Ministero della Difesa Italiano ("MOD"). Di conseguenza, ove si presenti tale eventualità, il Fornitore si impegna ad essere vincolato dalle Condizioni del "MOD" e dalle clausole contenute negli ordini dell'Acquirente, emessi ai sensi e per effetto del Contratto. Ove applicabile, a specifiche Condizioni "MOD" verrà data efficacia tramite la sostituzione del termine "the Authority" con "Acquirente" e del termine "il Fornitore" con "Fornitore". L'attività di controllo qualità verrà espletata presso le infrastrutture del Fornitore ove specificato nel MOD QAR, che informerà il Fornitore di conseguenza. Il Fornitore si impegna a rispettare i termini e le condizioni dei relativi Government Contracts e accetta, mutatis mutandis, in riferimento ai Beni e ai Servizi, gli obblighi e le responsabilità dell'Acquirente insiti in detti termini e condizioni.

Il Fornitore si impegna inoltre, ove richiesto dalle Condizioni "MOD", a fornire i dati sui costi alla "IT MOD pricing authority" ovvero alla "military pricing authority", a ciò delegata, del paese nel quale il Fornitore è attivo in conformità con la metodologia "MOD". Ove, a seguito della investigazione prezzi, all'Acquirente sia richiesta una riduzione dei prezzi, il Fornitore si impegna di conseguenza ad applicare la stessa riduzione ai propri prezzi.

Senza pregiudizio per qualsivoglia altro diritto derivante all'Acquirente dal Contratto, ove i Beni e i Servizi o qualsivoglia parte degli stessi si rendano necessari ai fini dell'esecuzione di un contratto stipulato con un ministero o autorità governativa di un altro paese, il Fornitore si impegna a rispettare i termini e le condizioni dei relativi contratti e accetta, mutatis mutandis, in relazione ai Beni e ai Servizi, gli obblighi e le responsabilità dell'Acquirente insiti in detti termini e condizioni. I Beni e i Servizi (in tutto o in parte, quale che sia il caso) si intenderanno soggetti ai termini e alle condizioni di un subcontratto, sottoscritto ai sensi e per effetto di detti termini e condizioni, di volta in volta in efficacia ai sensi del contratto stipulato con detto ministero o autorità, nonché a qualsivoglia diritto di risoluzione anticipata esercitabile ai sensi di detto contratto.

.....



Letto, confermato e sottoscritto.

PER ACCETTAZIONE

Timbro

e

Firma

Data

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002
09-03-2015

In particolare approviamo, specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole dei suddetti termini e condizioni d'acquisto: articolo 2 - TERMINI E CONDIZIONI; articolo 3 - PACKING LIST, FATTURE E TERMINI DI PAGAMENTO; articolo 4 - TRASPORTO E CONSEGNA; articolo 5 - RISOLUZIONE E RECESSO; articolo 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE; articolo 8 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, GARANZIE E RISERVATEZZA; articolo 9 - MODIFICHE; articolo 10 - ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA DI CONSEGNA; articolo 11 - CESSIONE E CAMBIO DI PROPRIETA'; articolo 12 - CONTROLLO QUALITA', ISPEZIONE E COLLAUDO; articolo 13 - BENI NON CONFORMI; articolo 17 - REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI; articolo 22 - VARIE.

PER ACCETTAZIONE

Timbro

e

Firma

Data

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002
09-03-2015